

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**IX LEGISLATURA**

---

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**parlamentari**

---

**490° RESOCONTO**

**SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986**

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag.	9
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	»	13
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	»	17
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	»	20
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	»	23
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	»	26
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	»	32
9 <sup>a</sup> - Agricoltura . . . . .	»	34
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	»	39

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 10 <sup>a</sup> (Lavoro) . . . . .	Pag.	4
7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 10 <sup>a</sup> (Industria) . . . . .	»	7

**Commissioni speciali**

Territori colpiti da terremoti . . . . .	Pag.	41
--	------	----

**Giunte**

Elezioni . . . . .	Pag.	3
--------------------	------	---

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag.	42
---	------	----

---

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITA PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

*Presidenza del Presidente*  
BENEDETTI*La seduta inizia alle ore 10.***VERIFICA DEI POTERI***Regione Basilicata.*

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Basilicata, in seguito alle dimissioni del senatore Nicola Lapenta, la Giunta — su conforme relazione del senatore Sega, relatore per la regione Basilicata — riscontra all'unanimità che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui apparteneva il senatore dimissionario è il signor Carmelo Francesco Salerno.

**AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE**

La Giunta esamina le domande:

1) *Doc. IV, n. 65*, contro il senatore Frasca, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale (diffamazione).

Dopo l'introduzione del Presidente, interviene il senatore Jannelli.

La Giunta rinvia la discussione,

2) *Doc. IV, n. 68*, contro il senatore Grassi Bertazzi, per i reati di cui agli articoli 110, 117, 81 capoverso, 315, 61 n. 7 del codice penale (concorso in malversazione a danno di privati, continuata e aggravata) e all'articolo 416, primo periodo, del codice penale (associazione a delinquere).

Dopo l'introduzione del Presidente, interviene il senatore Jannelli.

La Giunta rinvia la discussione per contemporanei impegni inderogabili di alcuni senatori.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**COMMISSIONI 5ª E 10ª RIUNITE****(5ª - Bilancio)****(10ª - Industria)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

**1ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della 5ª Comm.ne*  
FERRARI-AGGRADI

*Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Altissimo e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Zito.*

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

« **Norme per la riforma della GEPI S.p.A. e nuova disciplina dell'intervento pubblico per il risanamento di aziende industriali in crisi** » (480), d'iniziativa dei senatori Margheri ed altri

« **Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI S.p.A.** » (1613), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Macciotta ed altri; Napoli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore Petrilli, anche a nome del correlatore senatore D'Amelio, riferisce sui disegni di legge in titolo.

Egli ricorda in primo luogo come la legislazione relativa alla GEPI si sia formata al di fuori di un disegno preciso di politica industriale, ed in modo non sempre organico. Questa legislazione era inizialmente fondata sul presupposto della risanabilità delle imprese in cui la GEPI era chiamata ad intervenire: successivamente (a partire dalla legge n. 784 del 1980) tale presupposto è andato diluendosi, mentre emergeva l'ipotesi di attività sostitutive finalizzate alla tutela

della manodopera. Nel corso di questa evoluzione legislativa, è stato anche stabilito il principio della limitazione al Mezzogiorno dell'attività della GEPI.

Un giudizio complessivo sull'attività effettivamente svolta dalla GEPI non è facile, anche perchè essa si è svolta in condizioni oggettivamente difficili, sotto la pressione della crisi economica nazionale e di molteplici spinte di carattere sociale.

Passando quindi all'esame del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il senatore Petrilli rileva che esso mantiene le scelte di fondo, per la limitazione dell'intervento della GEPI all'area meridionale ed al settore della piccola e media impresa, salvo eccezioni che possono essere stabilite dal CIPI. Il relatore mette a questo proposito in evidenza l'ambiguità del terzo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, che nell'attribuire al CIPI la facoltà di autorizzare interventi della GEPI in deroga all'articolo 2, primo comma (che contiene appunto quei limiti), non precisa se la deroga vada riferita nell'ambito territoriale (come il relatore ritiene più probabile) o al limite dimensionale, o a entrambi.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi il relatore sottolinea come il disegno di legge preveda, di regola, un limite temporale di tre anni per il risanamento delle imprese, ed una relazione annuale della GEPI al Ministero in cui dovranno essere prospettate soluzioni differenziate per gli interventi in atto. Queste innovazioni dovrebbero essere intese a rafforzare il carattere imprenditoriale dell'intervento, riducendone viceversa il carattere assistenziale. Un maggiore spazio viene inoltre attribuito, in base all'articolo 2, ottavo comma, ad iniziative nuove intese a creare possibilità di occupazione, al di là dei limiti stabiliti dalla legislazione oggi vigente.

Dopo aver rilevato che la GEPI, per far fronte ai nuovi compiti, dovrebbe rafforzare la propria organizzazione, il relatore osser-

va che nel disegno di legge trasmesso dalla Camera viene confermata e rafforzata la natura giuridica privatistica della società, che pure acquista una maggiore libertà di azione, e mantiene finalità di indubbia rilevanza pubblicistica.

Questa formula, a suo giudizio, può essere utile anche per superare eventuali opposizioni della CEE (sempre diffidente nei confronti degli enti pubblici economici) ma legittima alcune perplessità.

In primo luogo, ci si può chiedere se la qualificazione della GEPI come società per azioni sia compatibile con l'inserimento nel disegno di legge di una norma che deroga al codice civile, in tema di riduzione di capitale per perdita di esercizio (articolo 1, terzo comma); in secondo luogo, si deve riaffermare l'esigenza di un controllo parlamentare, che potrebbe comunque esercitarsi in sede di esame della relazione annuale sull'attività della GEPI, che il Governo dovrebbe presentare al Parlamento a norma dell'articolo 3, primo comma.

Il relatore osserva quindi che un chiarimento si impone anche per quanto riguarda il riferimento alle regioni, nel secondo comma dell'articolo 1, dovendosi precisare se si tratta delle sole regioni meridionali, o di tutte.

Il senatore Petrilli riferisce quindi sul disegno di legge n. 480, mettendo in evidenza come esso trovi il suo presupposto in una severa critica (svolta nella relazione introduttiva al disegno di legge stesso) alla passata attività della GEPI, di cui si criticano la struttura centralizzata, la scarsa efficienza operativa, i criteri di scelta dei *partners* privati. Il disegno di legge in questione propone l'estensione a tutto il territorio nazionale dell'attività della GEPI; esso prevede inoltre un decentramento della sua struttura, e procedure di controllo e verifica.

Il senatore Petrilli si pronuncia a favore del testo trasmesso dalla Camera dei deputati; precisa che le perplessità da lui messe in evidenza potranno essere risolte grazie ad ordini del giorno interpretativi, e, se necessario, con emendamenti che potranno essere eventualmente presentati nelle sedute

successive. Egli conclude peraltro osservando che la « risanabilità » delle imprese, che continua a costituire il presupposto degli interventi della GEPI, è un requisito sfuggente (che spesso si lega alla capacità degli uomini cui il risanamento è affidato); si chiede se il termine di tre anni stabilito per il risanamento non sia in certa misura arbitrario; sottolinea comunque che l'azione della GEPI costituisce solo uno degli strumenti di una politica industriale, che deve comunque possederne altri ed impiegarli nel quadro di una visione più ampia.

Segue in intervento di ordine procedurale.

Il senatore Colella chiede che si proceda preliminarmente all'audizione del Presidente della GEPI, al fine di poter acquisire informazioni sul numero delle domande presentate e oggetto di istruttoria, sulle zone nelle quali si è sviluppato l'intervento della Società e sul punto relativo alla possibilità o meno, tenuto conto della struttura della Società stessa, di esprimere una valutazione sulle domande presentate al livello nazionale.

Sulla proposta del senatore Colella si apre un dibattito.

Il presidente Ferrari-Aggradi ritiene percorribile l'ipotesi della costituzione di un Comitato ristretto, rappresentativo di tutti i gruppi, nel corso dei cui lavori si possono effettuare le audizioni ritenute più opportune.

Il senatore Consoli, nel condividere la richiesta del senatore Colella, anche allo scopo di poter disporre di un quadro dell'operato della GEPI negli ultimi anni, si dichiara non contrario all'ipotesi del comitato ristretto, anche se la sua costituzione non deve precedere lo sviluppo di un ampio dibattito in sede plenaria; il senatore Vettori condivide la proposta del senatore Colella, e fa rilevare la necessità di tenere comunque un dibattito, al fine di chiarire problemi di fondamentale importanza che il disegno di legge in esame finisce con il porre, che riguardano i nuovi strumenti di politica industriale e l'area di intervento dello Stato nell'economia; il senatore Fiocchi, favorevole all'ipotesi di audizione, esprime un orientamento

contrario alla costituzione di un comitato ristretto; il senatore Leopizzi è anch'egli favorevole ad un'audizione ma in sede plenaria; infine il senatore Noci si associa allo orientamento del senatore Leopizzi.

Dopo brevi precisazioni di natura regolamentare del presidente Ferrari-Aggradi e del senatore Rebecchini (presidente della 10ª Commissione), il senatore Petrilli, nel ritenere praticabile l'ipotesi di apportare delle modifiche al testo del disegno di legge n. 1613, si dichiara contrario ad ogni tentativo di estendere l'intervento della GEPI a tutto il territorio nazionale, mentre esprime parere favorevole sull'ipotesi prospettata di ascoltare il presidente della GEPI, audizione che si potrebbe svolgere in sede ristretta.

Intervengono poi brevemente i senatori Calice (il quale si dichiara contrario a procedere all'audizione di una sede diversa dalle Commissioni riunite), Carollo (il quale sottolinea l'esigenza di non ritardare i tempi di approvazione del provvedimento), Collella (il quale ritiene preferibile un'audizione formaie), Rebecchini (il quale esplicita le varie alternative regolamentari che si pongono per risolvere il problema delle modalità dell'audizione) e il correlatore D'Amelio (il quale fa presente l'opportunità di avviare tutte le procedure regolamentari atte a risolvere il problema, in quanto l'esigenza è quella di praticare tempi brevi).

Ha quindi la parola il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Zito, ripercorso l'iter del disegno di legge n. 1613 presso la Camera dei deputati, ricorda che la posizione del Governo è ferma circa l'ambito di esten-

sione territoriale dell'intervento della GEPI e che l'intento del Governo è quello di creare le condizioni per una sollecita approvazione del predetto disegno di legge.

Il senatore Vettori fa presente allora l'opportunità che i relatori forniscano alle Commissioni riunite un quadro sullo stato attuale della società, con il che sarebbe possibile superare il problema che si è posto circa le modalità da seguire nell'audizione del presidente della GEPI.

Il senatore Fiocchi si dichiara favorevole all'audizione del presidente della GEPI e alla discussione dei disegni di legge in Commissione plenaria, mentre il senatore Consoli dichiara che il Gruppo comunista, pur non intendendo consentire dilazioni di sorta, è consapevole della necessità di ulteriore approfondimento del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza tesi precostituite e con la massima attenzione alle proposte che dovessero essere formulate nel corso del dibattito. Al termine di questo apparirà con maggiore chiarezza l'opportunità di proseguire la discussione in sede di Comitato ristretto o in sede plenaria: al momento, intanto, è preliminare l'audizione del presidente della GEPI.

Il presidente Ferrari-Aggradi, nel condividere l'esigenza di approfondimento manifestata da tutte le parti politiche, assicura che informerà il Presidente del Senato della richiesta di audizione del presidente della GEPI, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

**COMMISSIONI 7ª E 10ª RIUNITE****(7ª - Istruzione)****(10ª - Industria)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

**2ª Seduta***Presidenza del Presidente della 7ª Comm.ne*  
VALITUTTI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Zito.**La seduta inizia alle ore 16,40.***IN SEDE REFERENTE****« Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana » (1544)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato il 6 febbraio.

Si apre il dibattito sulla relazione del senatore Cassola.

Il senatore Urbani, premesso che altri senatori di parte comunista interverranno in prosieguo di tempo per precisare la posizione del Gruppo, nonché per illustrare le proposte che questo intende avanzare sul merito dei problemi (non essendosi ancora deciso se presentare un apposito disegno di legge oppure una serie di emendamenti al testo del Governo) dice anzitutto di convenire sulla soluzione prescelta dal Governo, quella di una Agenzia che gestisca in modo non burocratico, come committente di attività che saranno esercitate su base contrattuale da parte delle aziende, l'intervento pubblico nel settore spaziale. L'attuale sistema di gestione è frammentato e, per quanto riguarda la parte gestita attraverso il CNR, si palesa non più rispondente alle peculiarità di intervento, caratterizzate da investi-

menti in campo economico di profilo pluriennale e da elevatezza di rischio.

Le proposte su cui intende muoversi la sua parte politica risentono dell'esigenza di ricorrere a minori compromessi rispetto a quelli contenuti nella proposta governativa. In questo senso, compito della istituenda Agenzia sarebbe quello di: gestire in modo unificato tutte le attività in campo spaziale gestite oggi dallo Stato; intrattenere rapporti con l'Ente Spaziale Europeo, con piena autorità; diffondere i risultati cui si pervenga in campo industriale; svolgere attività di consulenza per le attività spaziali ed in particolare per il profilo delle comunicazioni; verificare il livello di partecipazione dell'Italia ai programmi europei; sfruttare in maniera ottimale gli investimenti nel settore spaziale; predisporre piani pluriennali di attività.

Quanto alla partecipazione dell'Agenzia a progetti che abbiano rilievo dal punto di vista del mercato, ritiene non valida la proposta del Governo di condizionarla ad una partecipazione finanziaria (determinata in misura percentuale) delle imprese private, ma di preferire l'istituzione di consorzi in cui la parte pubblica apporti soprattutto capacità tecnologiche e di personale particolarmente qualificato. Dal punto di vista organizzatorio, poi, l'Agenzia non dovrebbe essere soggetta alle norme di contabilità, a quelle sugli appalti ed a quelle sul controllo degli atti di gestione, regole del tutto inidonee rispetto alle finalità che si intendono perseguire.

È necessario, prosegue il senatore Urbani, che l'ordinamento dell'Agenzia ne esalti le caratteristiche di managerialità, efficienza e rapidità decisionale, derogando, ove necessario, all'ordinaria legislazione sulla contabilità e sui controlli. In ogni caso, la legge consentirà opportunamente al Ministro di disciplinare in via regolamentare le questioni di dettaglio.

I comunisti, precisa l'oratore, ritengono opportuno che l'Agenzia abbia due comitati scientifici, uno dei quali incaricato di quei programmi di ricerca che non costituiscono l'oggetto principale dell'attività dell'Agenzia — che è primariamente un ente promozionale, di ricerca e sviluppo industriale — ma che sono connessi alle attività spaziali.

Il senatore Urbani sottolinea quindi l'importanza dell'impegno nel campo spaziale, soprattutto con riferimento alla partecipazione al processo tecnologico nei comparti delle telecomunicazioni, della meteorologia, dello studio della Terra, della tecnologia dei materiali. Dopo aver ricordato la partecipazione già in atto dell'Italia ad alcuni programmi internazionali, riafferma la necessità di stabilire un punto di incontro, anche istituzionale, tra mondo della ricerca scientifica e mondo dell'industria.

Egli si sofferma quindi sul problema del personale specializzato, che — secondo i senatori comunisti — dovrebbe essere assunto a contratto. Dopo aver chiarito che le proposte dei senatori comunisti rappresentano il frutto di un approfondito dibattito, e di una scelta fondamentalmente realistica rispetto ad altre ipotesi che si potevano prospettare, e che sarebbero state più radicalmente alternative, egli avanza la proposta di una procedura informativa consistente in alcune audizioni, e della formazione di un Comitato ristretto.

Il presidente Valitutti dà quindi lettura di una lettera, inviata alla Presidenza delle Commissioni riunite dal Rettore dell'Università « La Sapienza » di Roma, in cui si chiede che il 20 per cento delle risorse disponibili per i programmi spaziali sia riservato alla ricerca fondamentale, e che a questo proposito sia prevista la costituzione di un Comitato scientifico, rappresentativo del mondo della ricerca. Allegato a tale lettera è un breve rapporto, già trasmesso al Mini-

stro per la ricerca scientifica dai professori Amaldi e Ruffini.

Il senatore Kessler, intervenendo per richiesta di chiarimenti, fa presente che, pur essendo innegabile l'urgenza di istituire l'Agenzia, non risultano però chiare la natura e la finalità dell'Ente, se debba cioè trattarsi di un istituto di ricerca (e, in questo caso, come esso debba porsi nei confronti degli altri enti di ricerca scientifica), se debba essere una struttura operativa o addirittura produttiva — il che non sembra potersi evincersi dall'articolo 2 del provvedimento in titolo — o, infine, se debba assumere la configurazione di un organismo misto.

Esprime quindi perplessità sulla estensione all'Agenzia della normativa della legge n. 70 del 1975 e della legge-quadro sul pubblico impiego, nonché sulle disposizioni concernenti il direttore generale (che, a suo avviso, dovrebbe essere nominato dal Consiglio di amministrazione e non dal Ministro per la ricerca scientifica, oltre a ricevere una retribuzione adeguata alle capacità richieste) e sul previsto controllo della Corte dei conti; si tratta di norme, egli dice, che rischiano di burocratizzare un ente che invece dovrebbe presentare caratteristiche di estrema snellezza operativa.

Dopo un breve intervento del senatore Petrilli che si associa alle considerazioni del senatore Kessler in ordine alla normativa concernente il direttore generale dell'Agenzia, il relatore Cassola preso atto di una sostanziale convergenza di consensi, nonostante la preannunciata proposta comunista, si dice favorevole alla eventuale costituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione degli emendamenti al testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,50.*



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

245<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
BONIFACIO

*Interviene il ministro per l'ecologia Zanone.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**IN SEDE REFERENTE****« Riforma del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (342)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il senatore Saporito presenta una nuova formulazione degli articoli 24 e 24-bis (sul Segretario generale e sugli uffici e personale del CNEL), sottolineando l'eliminazione della delega al Governo sul riordinamento degli uffici e dei trenta posti aggiuntivi prima previsti.

Rappresenta l'esigenza di tenere conto, oltre che della funzionalità dell'organo, delle aspettative legittime di funzionari di primo ordine, fermi da oltre quindici anni, ai quali appare equo assicurare un adeguato sbocco di carriera nell'ambito dell'aumento dei posti già disposto della legge n. 312 del 1980.

Anche il senatore Giugni conviene sull'esigenza di rafforzare la struttura burocratica anche con la previsione di dirigenti generali.

Il senatore Maffioletti chiede alcuni chiarimenti sulla equiparazione prevista per la qualifica di segretario generale del CNEL.

Successivamente la Commissione accoglie l'articolo 24 (segretario generale ed uffici), che viene a ricomprendere due commi della nuova stesura.

Procede quindi all'approvazione dei primi otto commi nonchè alla soppressione del nono comma della nuova stesura formulata dal relatore per l'articolo 24-bis.

Sul decimo comma il presidente Bonifacio osserva che la previsione della posizione di fuori ruolo, rendendo disponibile il posto per altre utilizzazioni, comporta oneri.

Il relatore Saporito propone che vengano utilizzati anche professori universitari oltre che dirigenti generali in posizione di comando.

Il senatore Giugni ritiene opportuno favorire tutti i rapporti di collaborazione e quindi anche quelli dei professori universitari, dando flessibilità all'organizzazione in rapporto ai nuovi compiti.

Il senatore Maffioletti ritiene preferibile il ricorso a consulenti anzichè ai fuori ruolo; paventa che i contratti previsti nella proposta diano luogo a situazioni di precariato creando aspettative.

Il senatore Taramelli mette in guardia dalla eventualità che si aumentino surrettiziamente le posizioni dirigenziali.

Il relatore Saporito ribadisce l'esigenza che l'organismo mantenga la massima apertura al mondo esterno, rinunci agli ultimi due commi e si riserva di riformulare sul punto le proposte per l'Aula.

L'articolo 24-bis è quindi accolto nel suo insieme.

Viene accolta poi una nuova formulazione dell'articolo 25 (disposizioni transitorie) nonchè l'articolo 26 (copertura finanziaria) nel testo proposto dalla Commissione bilancio.

Infine dopo aver accolto una proposta del senatore Maffioletti sul titolo del disegno di legge che sarà il seguente: « Norme sul

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro », la Commissione autorizza il senatore Saporito a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo accolto.

« **Provvidenze a favore dei beneficiari del diploma d'onore attestante la qualifica di combattente per la libertà d'Italia 1943-45 (legge 16 marzo 1983, n. 75)** » (1454), d'iniziativa dei senatori Saragat ed altri  
(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente il senatore Jannelli, il quale illustra il contenuto dei due articoli di cui consta il disegno di legge.

Dopo che il presidente Bonifacio ha dato lettura del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, il relatore riprende il suo dire ed auspica che siano superati i problemi di copertura finanziaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore Biglia ritiene che la legislazione vigente contenga già numerose disposizioni che attribuiscono, a partigiani e assimilati, vantaggi anche economici; osserva che il provvedimento crea disparità di trattamento fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, attribuisce un vantaggio economico ancora maggiore di quello previsto dall'articolo 4 della legge n. 96 del 1955, comporta conseguenze di maggiore spesa senza adeguata copertura, introduce ingiustificate eccezioni nell'ambito dello stesso impiego pubblico; e ciò senza voler entrare nel merito — conclude l'oratore — di pur necessarie valutazioni storiche.

Il senatore Gualtieri stigmatizza vivacemente alcuni passi della relazione introduttiva del disegno di legge e si riserva di svolgere le proprie critiche sul contenuto del provvedimento, nel prosieguo dell'esame.

In totale disaccordo con il contenuto del provvedimento si dichiara anche il senatore Perna, il quale ritiene che le misure proposte siano del tutto ingiustificate.

Il senatore Saporito esprime stupore per i toni che sta assumendo il dibattito, a suo avviso incomprensibili; ricorda poi che un beneficio analogo a quello proposto dal disegno di legge in esame è già previsto dalla legge n. 96 del 1955.

Ritiene totalmente primo di giustificazione il progetto in esame il senatore Garibaldi,

il quale preannunzia il proprio voto contrario.

Si associa alle considerazioni svolte in precedenza dal senatore Saporito il senatore Maurizio Pagani, il quale raccomanda un esame pacato della normativa proposta, della quale egli tiene a dare una valutazione positiva.

Segue un intervento del presidente Bonifacio, il quale insiste sull'esigenza di procedere ad un vaglio sereno del disegno di legge e propone quindi di differire brevemente il dibattito, anche al fine di definire le questioni relative alla copertura finanziaria.

Contrari al rinvio sono i senatori Biglia e Pasquino, mentre la senatrice Gherbez raccomanda di acquisire le valutazioni delle associazioni combattentistiche.

Favorevoli alla proposta di differire il dibattito si dichiarano il senatore Ruffilli (il quale sottolinea l'utilità di ulteriori elementi informativi) e il relatore Jannelli.

La proposta del presidente Bonifacio, posta ai voti, è accolta, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Istituzione del Ministero per l'ambiente e norme in materia di danno pubblico ambientale** » (1457), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Vernola ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all'articolo 14 (sulle dotazioni organiche dell'istituendo Ministero).

Il senatore Saporito si pronunzia negativamente sull'eventualità, caldeggiata dal Ministero del tesoro, di incrementare ulteriormente, al quarto comma, la dotazione della Ragioneria generale dello Stato, in relazione all'istituzione, presso il Ministero, della Ragioneria centrale; illustra quindi quattro emendamenti; il primo è volto ad inserire al comma 6 una lettera c), che introduce un espresso riferimento al personale comandato presso l'ufficio del Ministro per l'ecologia; il secondo, sostitutivo del comma 7, det-

ta norma in tema di inquadramento; il terzo, al comma 8, è volto a modificare il limite, ivi previsto, di cinquanta unità, riducendolo a sole venticinque unità; il quarto, aggiuntivo, consente di avvalersi di società specializzate.

Il ministro Zanone illustra, in prosieguo, due emendamenti aggiuntivi: in base al primo, qualora prima dell'inquadramento siano state svolte per incarico del Ministro per l'ecologia mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita nell'Amministrazione di appartenenza, l'inquadramento può tener conto di dette attribuzioni; la seconda proposta prevede un concorso pubblico per titoli e colloqui per la copertura del 50 per cento — arrotondato all'unità superiore — dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente. Al predetto concorso è ammesso il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e da Enti pubblici, in possesso di laurea, appartenente a qualifiche dell'area direttiva e professionale, con almeno cinque anni di servizio nella qualifica stessa. Sono altresì ammessi i professori universitari di ruolo, i ricercatori universitari con almeno due anni di servizio, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i liberi professionisti in possesso di laurea iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni, nonché i dirigenti delle imprese pubbliche e private in possesso di laurea e con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni.

Seguono interventi dei senatori Maurizio Pagani (che reputa eccessivo il ricorso ai cinquanta esperti esterni, previsto dall'ottavo comma) e Taramelli (per il quale il numero dei dirigenti previsto è sproporzionato rispetto a quello delle altre categorie).

Sulle procedure concorsuali si soffermano, in prosieguo, i senatori Saporito e De Sabbata (che analizzano gli emendamenti del Governo), il ministro Zanone ed il presidente Bonifacio.

Il relatore Ruffilli, riassumendo il dibattito, esprime l'avviso che occorra evitare, per quanto possibile, deroghe alla disciplina generale in tema di procedure concorsuali; ri-

conosce peraltro l'esigenza di valorizzare la esperienza degli attuali addetti all'ufficio del Ministro per l'ecologia.

Si conviene, quindi, su proposta del presidente Bonifacio, di accantonare l'articolo.

Si passa all'articolo 15 (sul trasferimento al Ministero dell'ambiente del Servizio geologico).

Il senatore De Sabbata illustra un emendamento aggiuntivo volto a premettere al testo attuale un inciso che fa riferimento alla aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio.

Il senatore Maurizio Pagani dà poi conto di un emendamento soppressivo dell'articolo e, in subordine, di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo stesso: in base a detta proposta, è istituito il « Servizio informazioni nazionali dell'ambiente » con il compito di fornire una serie di dati omogenei e significativi, attraverso stazioni di rilevamento ai fini della valutazione della situazione ambientale. Il Ministro per l'ambiente — prosegue l'emendamento — entro due anni dall'entrata in vigore della legge, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, determina le funzioni, le strutture e l'organico del Servizio informazioni.

Il relatore Ruffilli valuta positivamente la indicazione sottesa all'emendamento sostitutivo del senatore Pagani, ma ritiene consigliabile che il suo contenuto sia trasfuso in un ordine del giorno.

Critico sulla seconda parte dell'emendamento sostitutivo del senatore Pagani è il senatore De Sabbata.

Il Ministro per l'ecologia propone, a sua volta, di inserire, in fine all'articolo, un inciso volto a circoscrivere il trasferimento del Servizio fino all'istituzione dell'Istituto geologico nazionale.

Seguono interventi dei senatori Jannelli, Biglia (contrario al proposto trasferimento del Servizio), De Sabbata, e del ministro Zanone, che ritira infine l'emendamento dianzi illustrato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Maurizio Pagani.

Dopo che questi ha ritirato l'emendamento sostitutivo, la Commissione accoglie l'emendamento del senatore De Sabbata; accoglie altresì un ulteriore emendamento aggiuntivo dello stesso senatore De Sabbata, concernen-

te la variazione delle tabelle organiche conseguente al trasferimento in oggetto.

La Commissione accoglie l'articolo 15, nel testo così modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato,

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**GIUSTIZIA (2°)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

163ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

VASSALLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Cioce.**La seduta inizia alle ore 10,50.***IN SEDE REFERENTE****«Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile» (634)**

(Esame e rinvio)

Il presidente Vassalli ricorda che il senatore Lipari, relatore sul disegno di legge in titolo, ha da lungo tempo fatto pervenire agli uffici un'ampia relazione scritta.

Prende quindi la parola il relatore Lipari il quale, premesso come la propria esposizione si limiterà ad evidenziare soltanto alcune tra le questioni maggiormente suscettibili di un'approfondita messa a fuoco rinviando per tutte le altre parimenti importanti problematiche alla propria relazione scritta, prosegue rilevando come la tematica della riforma del codice di rito civile possa essere considerata matura a seguito dell'articolato e ormai approfondito dibattito che anche la dottrina è venuta svolgendo al riguardo.

In tale prospettiva — aggiunge il relatore — può dunque dirsi superabile la comprensibile ritrosia del giurista a por mano ad una riforma di enorme portata come quella del codice di procedura civile. L'impostazione del relatore — prosegue il senatore Lipari — sarà quella di passare ad enunciati di segno nettamente propositivo, volti a riversare in proposte concretamente emenda-

tive il dibattito dottrinario fin qui svoltisi, anche alla luce dei lavori della « Commissione Liebman ».

Auspicato quindi che il prosieguo della discussione sia improntato a pari concretezza, il relatore Lipari prospetta l'opportunità che, esaurita la fase della discussione generale, i lavori procedano in sede ristretta.

Fatto poi cenno alle tendenze « decodificatrici » le quali vorrebbero invece lasciare al diritto comune una funzione meramente residuale, il relatore Lipari sottolinea l'importanza che riveste, al contrario, la scelta di tornare ad una disciplina omogenea del diritto processuale civile, ancorchè rivisitata alla luce della diversa (in quanto storicamente mutata) natura degli interessi tutelati, con particolare riferimento a quelli di natura non economica. L'oratore esprime quindi l'avviso che il disegno di legge delega si muova sostanzialmente nell'ambito della disciplina vigente, ponendosi come obiettivo una sua razionalizzazione ed un adeguamento alle nuove esigenze, senza porre in discussione i principi tradizionali (ancorchè — sottolinea il relatore Lipari — una scelta volta a una diversa formulazione dei valori di fondo che governano la tutela giurisdizionale dei diritti lo avrebbe trovato pienamente consenziente). Tale razionalizzazione riveste peraltro una sicura importanza nella misura in cui è volta a superare lo stato di degrado in cui attualmente versa il processo civile determinandone un uso meramente strumentale che, giocando sulla formale parità delle parti, lo ha reso in realtà mezzo di supremazia dei soggetti che, in quanto economicamente più forti, possono avvalersi di istituti a carattere stragiudiziale. Si tratta quindi — sottolinea l'oratore — di dare un importante segnale di attenzione politica proprio ai soggetti i quali sono economicamente più deboli e che per primi verranno a giovare di tale riforma.

Fatto, quindi, riferimento alle parti della propria relazione scritta che descrivono i

principi generali ispiratori della riforma, il relatore sottopone all'attenzione della Commissione la possibilità di attribuire al legislatore delegato il potere di stralciare alcuni aspetti della riforma complessiva (emendando conseguentemente la delega contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge).

Soffermandosi successivamente sul tipo di dibattito svoltosi all'interno della Commissione ministeriale il relatore affronta il tema relativo alla conformità, al dettato dell'articolo 76 della Costituzione, degli enunciati normativi del provvedimento esprimendo, al riguardo, l'avviso che nella formulazione attuale taluni potrebbero non andare esenti da censure di incostituzionalità, specialmente sotto il profilo della sufficienza dei « principi e criteri direttivi ».

Il relatore Lipari prosegue il proprio intervento richiando l'attenzione della Commissione su taluni punti che dovranno essere esaminati con particolare attenzione fra cui, in particolare, quello concernente la disciplina del regolamento di giurisdizione (articolo 2, n. 1 lettera e), disciplina la quale andrebbe riformulata, secondo il relatore, con l'esclusione degli effetti di sospensione automatica del giudizio mediante l'attribuzione al giudice di merito del potere di deliberare la fondatezza dell'istanza (come richiesto unanimemente dalla dottrina), salva la scelta di farlo confluire fra i mezzi d'impugnazione, oppure configurandolo come rimedio preventivo.

Trattati, quindi, i temi connessi alle questioni rilevabili dal giudice d'ufficio, in relazione al principio del contraddittorio (articolo 2, n. 8), — questioni rispetto alle quali il relatore non ritiene soddisfacente la direttiva del disegno di legge, e per le quali formula anzi, una versione che, fra l'altro, prescrive il dovere per il giudice che rilevi d'ufficio una questione, di provocare su di essa il contraddittorio delle parti, a pena di nullità del corrispondente capo di pronuncia) il relatore Lipari constata come l'importante problema della responsabilità civile del magistrato (articolo 2, n. 10) sia legato agli altri provvedimenti in materia di responsabilità del magistrato attualmente

all'esame della Commissione in sede ristretta (disegni di legge nn. 251, 268, 440 e 553).

Interviene al riguardo, brevemente, il presidente Vassalli, per dare notizia che, a seguito di intese intercorse fra le Presidenze dei due rami del Parlamento, è stata riconosciuta la competenza della Commissione giustizia del Senato a definire la materia *de qua* proprio in sede di riforma del codice civile.

Riprendendo la sua esposizione, il relatore si sofferma successivamente sulla complessa tematica relativa ai giudizi con pluralità di parti (articolo 2, n. 11) nonché in merito alla struttura del nuovo modello del processo di cognizione (articolo 2, numero 13, lettere da a ad f), struttura alla quale preannuncia talune modifiche, volte anche ad una puntuale identificazione delle materie in cui si prevede una « riserva di collegialità » del giudice.

Avviandosi alla conclusione, il relatore Lipari, espresso un giudizio di particolare approvazione per la parte del provvedimento recante direttive in tema di processo di esecuzione, si sofferma con specifica attenzione sul punto 26 dell'articolo 2 il quale, in sostanza, delinea un procedimento sommario in contraddittorio per la pronta tutela di diritti a contenuto prevalentemente non patrimoniale, modellato sull'attuale procedimento per la repressione della condotta antisindacale di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Tornando a sottolineare, quindi, l'esigenza di contenere per quanto possibile la discussione generale, al fine di passare il più rapidamente possibile alla predisposizione di proposte concrete, soprattutto in vista di un possibile esame in sede ristretta, il relatore Lipari ribadisce infine l'esigenza di operare con tecniche decisorie le quali sole consentiranno al nuovo rito civile di realizzarsi in tempi accettabili, soddisfacendo con la dovuta sollecitudine quella esigenza di effettività del diritto la cui mancanza si risolve — in sostanza — in denegata giustizia soprattutto per le parti economicamente non protette.

Il presidente Vassalli, espressa viva soddisfazione per l'impegno e la competenza pro-

fuse dal relatore, dichiara di concordare pienamente con le tecniche di redazione da lui suggerite preannunciando che stabilirà gli opportuni contatti con la 1<sup>a</sup> Commissione qualora si prospetti l'eventualità di stralci di parti ora oggetto di delega recate dall'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Nuove norme a tutela della libertà sessuale » (996), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso ieri.

Il presidente Vassalli riassume brevemente lo stato dei lavori sul provvedimento.

La relatrice Marinucci Mariani propone di passare all'esame degli emendamenti all'articolo 10, annunciando la presentazione di un emendamento volto a sopprimere il riferimento alla convivenza ivi contenuto.

Prende quindi la parola il senatore Coco il quale ricorda come più volte, e in varie sedi, il gruppo dei senatori democristiani abbia prospettato ai senatori comunisti l'opportunità di ritirare l'emendamento suppressivo dell'articolo 10 da essi presentato, per trovare soluzioni più articolate rispetto all'attuale testo della norma, esaminando in particolare la possibilità di conservare la procedibilità a querela dei reati di violenza sessuale nell'ambito della coppia, a garanzia non solo dell'unità della famiglia ma anche contro la possibilità di inutili processi instaurati a seguito di avventate denunce da parte di terzi.

La senatrice Salvato tiene a ribadire le ragioni che spingono i senatori comunisti ad insistere per la procedibilità d'ufficio anche per i reati di violenza sessuale perpetrati nell'ambito della coppia; ragioni, ella spiega, connesse alla drammaticità e alla diffusione di siffatte situazioni che incidono pesantemente sulla libertà fondamentale di ognuno di vivere la propria sessualità.

Insiste pertanto per la votazione dell'emendamento suppressivo dell'articolo 10:

se esso non sarà approvato, i senatori comunisti si riservano di studiare soluzioni alternative.

La relatrice Marinucci Mariani si dichiara a favore dell'emendamento suppressivo in parola: al riguardo ricorda come gli studi più recenti e la stessa recente conferenza delle Nazioni Unite abbiano chiaramente messo in luce che alle vittime le quali si trovino in situazioni di particolare debolezza, come le donne nella famiglia, non può essere lasciata la titolarità dell'esercizio dell'azione punitiva, non essendo in condizioni tali da poterla effettivamente esercitare a loro tutela.

Dopo che il senatore Covi, a nome dei senatori repubblicani, si è pronunciato contro la soppressione dell'articolo 10, il sottosegretario Cioce, nel rimettersi alla valutazione della Commissione, tiene a ricordare come l'articolo 10 costituisca in fondo già una soluzione consacrata dall'altro ramo del Parlamento.

L'emendamento suppressivo dell'articolo 10 è infine posto in votazione ed accolto.

Il senatore Lipari tiene a sottolineare come gli esiti della votazione testè effettuata siano in chiaro contrasto con le intese intervenute tra senatori democristiani e senatori comunisti: ed egli non può non contestare la violazione di tali intese.

Il presidente Vassalli ritiene a questo punto di sospendere brevemente i lavori.

*La seduta viene sospesa alle ore 12,25 ed è ripresa alle ore 12,30.*

Ha la parola la relatrice Marinucci Mariani: dichiaratasi amareggiata per le dichiarazioni da varie parti fatte circa la soppressione dell'articolo 10, tiene a sottolineare come ella avesse preventivamente annunciato il voto favorevole all'emendamento suppressivo.

Il senatore Coco afferma che i senatori democristiani prendono atto del risultato in questione: da questo momento, comunque, annuncia che il suo Gruppo non consentirà più trattative ed iniziative individuali sul provvedimento in esame, potendo esse diventare causa di confusione.

In relazione ai contatti svoltisi tra il Gruppo comunista e quello democristiano il senatore Ricci precisa che nel corso di tali contatti si era stabilito espressamente che si sarebbe andati alla votazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 10 e che dopo un eventuale reiezione dell'emendamento si sarebbero ricercate intese.

Si riprende l'esame di merito.

La relatrice Marinucci Mariani si sofferma brevemente sugli emendamenti da lei presentati, e già illustrati precedentemente, in ordine alla tutela dei minori che siano offesi dai reati di violenza sessuale: si tratta di proposte che vanno approvate in quanto affrontano il tema delicato dell'impatto della violenza sui minori e delle ripercussioni che su questi ultimi possono derivare dagli attuali meccanismi processuali, i quali non tengono in conto adeguato la particolare sensibilità di costoro.

Ricorda quindi come analoghe proposte siano state avanzate dai senatori Gozzini e Russo.

Il senatore Gozzini, attesi l'andamento assunto dai lavori della Commissione e la necessità di licenziare finalmente il provvedimento per l'Aula, si interroga circa l'opportunità di un ritiro degli emendamenti in questione, posto altresì il fatto che la materia da essi trattata è oggetto anche di altri provvedimenti *in itinere*.

La relatrice si dichiara contraria al ritiro, mentre il senatore Ricci sarebbe ad esso

favorevole ove in tal senso si esprimesse la Commissione all'unanimità.

Il senatore Di Lembo propone di passare all'esame degli emendamenti suddetti, ove non ritirati.

Gli emendamenti sono poi posti separatamente ai voti e respinti.

Ha quindi la parola il senatore Lipari il quale, a nome dei senatori democristiani, dichiara che a giudizio di questi ultimi alcuni degli emendamenti testè respinti avrebbero giustificato, in un diverso contesto, interventi correttivi e migliorativi tali da importarne l'approvazione.

Il fatto è che la soppressione dell'articolo 10 ha gravemente compromesso l'impianto del disegno di legge: si spiega pertanto il loro atteggiamento di non partecipazione, che pure determina personali situazioni di amarezza, dovuto alla violazione di una serie di accordi.

La senatrice Salvato prospetta l'opportunità di sospendere l'esame per consentire alla Commissione di proseguire i lavori sul provvedimento in un clima più costruttivo: infatti la reazione dei senatori democristiani, certamente legittima, non le sembra la più idonea a raggiungere dei risultati.

Il Presidente, preso atto dell'orientamento in tal senso della Commissione, rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 13,25.*



**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

87<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 10,20.**IN SEDE REFERENTE*

« **Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione della categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate** » (1616), d'iniziativa del deputato Caccia, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il Presidente relatore dà lettura del parere emesso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, favorevole a condizione che si sopprima l'articolo 2, che — ad avviso di tale Commissione — introduce « inammissibilmente una disciplina retroattiva (per quanto attiene all'efficacia temporale della nuova tabella di cui all'articolo 1) con intuibili effetti sulla posizione giuridica ed economica degli ufficiali presi in considerazione dal provvedimento ».

Sul contenuto del predetto parere e sulla sua rilevanza ha luogo un breve dibattito al quale partecipano i senatori Fallucchi, Giust, Butini, Graziani e Oriana, secondo i quali la soppressione dell'articolo 2 svuoterebbe di effettivo contenuto il disegno di legge, mentre il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali potrebbe anche essere disatteso, sia in considerazione della sede di trattazione (referente), sia perchè non risulta motivato sotto l'aspetto di una possibile violazione di norme costituzionali

o dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Successivamente il presidente Franza dà lettura del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio; ricorda poi che in sede di esame avanti l'Assemblea egli potrebbe riservarsi di presentare un emendamento formale alla tabella di cui all'articolo 1, per correggere la dizione adoperata in corrispondenza della voce « Marina », dal momento che il « Corpo equipaggi militari marittimi » è stato sostituito dal « Corpo unico degli specialisti della Marina militare » per effetto dell'articolo 53 della legge n. 212 del 1983.

Infine, dopo che su quest'ultima precisazione ha convenuto la Commissione, si dà mandato al presidente Franza di redigere per l'Assemblea una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

« **Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni** » (1618), d'iniziativa dei deputati Caccia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame (rinviato il 5 febbraio).

Il presidente Franza rileva che l'assenza del rappresentante del Governo non consente alla Commissione di conoscere inequivocabilmente l'opinione del Ministero della difesa sul disegno di legge.

La Commissione prende atto e successivamente il senatore Butini presenta un emendamento aggiuntivo di tre commi all'articolo unico del provvedimento, con il quale si prevede che il Ministero della difesa, per sopperire alle deficienze organiche del personale infermieristico, possa anche utilizzare le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, previa stipula di apposite convenzioni.

L'ulteriore esame viene quindi rinviato ad altra seduta.

**« Norme per il riordinamento della struttura militare centrale e periferica della Difesa e per la revisione delle procedure amministrative » (1489)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue la trattazione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 23 gennaio scorso.

Il senatore Giacchè fa presente che sarebbe stata quanto mai opportuna la presenza del rappresentante del Governo.

Anche il senatore Giust si esprime in termini analoghi, rilevando tra l'altro, che risulta attualmente assai confuso il programma di ristrutturazione dell'Esercito, al punto che non si sa ancora se alcuni comandi di divisione (ad esempio, della divisione Ariete) saranno o meno soppressi. Su questa, e su altre importanti questioni sollevate nella scorsa seduta, è necessario che il Governo faccia conoscere i suoi orientamenti.

Anche il senatore Oriana ritiene che l'Esecutivo debba meglio esplicitare gli indirizzi di carattere generale ai quali intende attenersi nella riorganizzazione della struttura militare centrale della Difesa, nonchè chiarire se l'intendimento sia quello di raggiungere una unificazione operativa ovvero di pervenire ad una diversa ristrutturazione dell'intero apparato militare.

Il senatore Boldrini afferma che la progettata ristrutturazione dei vertici militari apre un discorso delicato e complesso anche sul piano istituzionale, coinvolgendo i temi del rapporto con il Parlamento e con il Consiglio Supremo di difesa.

D'altra parte, il conferimento di maggiori poteri di coordinamento al Capo di Stato Maggiore della difesa non è certo risolutivo dei problemi di fondo della struttura militare che abbisogna di una nuova e più razionale gestione operativa.

Anche il senatore Fallucchi, condividendo i rilievi dei senatori Oriana e Boldrini, osserva che non avrebbe senso proseguire nella discussione generale in assenza del rappresentante del Governo.

Propone poi di costituire sin d'ora un comitato ristretto per l'esame preliminare del disegno di legge; in particolare, per ciò che

concerne la sua connessione con i decreti delegati del 1965 e la sua rispondenza alle missioni operative interforze, quali delineate nel Libro bianco della difesa del 1985. Suggestisce, infine, che la Commissione valuti l'opportunità — da lui condivisa — di stralciare dal disegno di legge le norme concernenti il riordinamento amministrativo della Difesa.

Il Presidente Franza, dopo aver riassunto i termini del dibattito, ed aver ricordato che nella seduta del 31 luglio 1985 il ministro Spadolini ebbe già ad illustrare le finalità del disegno di legge ed i criteri ai quali il Governo intendeva attenersi in vista della sua presentazione al Consiglio dei Ministri, dichiara che si farà carico di prospettare gli orientamenti della Commissione al Governo e soprattutto di richiedere che un rappresentante del Ministero della difesa sia presente alle sedute nelle quali avrà luogo il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Franza comunica che i senatori del Gruppo comunista e della Sinistra indipendente gli hanno prospettato l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno di una delle prossime sedute della Commissione l'esame della sentenza della Corte Costituzionale (assegnata alla Commissione) n. 126 del 2 maggio 1985, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'articolo 180, comma 1, del codice penale militare di pace, concernente il reato di reclamo collettivo.

Informa altresì la Commissione che i predetti senatori gli hanno preannunciato la presentazione di una proposta di risoluzione in proposito, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento.

Dopo brevi interventi dei senatori Giacchè (che evidenzia i motivi della richiesta) e del senatore Fallucchi (il quale avverte che sul tema in questione la competenza dovrebbe essere altresì della Commissione giustizia), la Commissione conviene sulla opportunità che l'esame della citata sentenza della Corte costituzionale venga affrontato in una delle prossime sedute.

*PER LA SOLLECITA CONCLUSIONE DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 891, 73, 325 E 986 DI RIFORMA DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA*

Il senatore Giacchè sollecita la conclusione dei lavori del Comitato ristretto costituito per l'esame e la redazione dell'articolato dei disegni di legge in titolo e prospetta l'opportunità dell'assegnazione di un termine massimo entro il quale il predetto comitato debba riferire alla Commissione.

Dopo che il presidente Franza ha fatto presente che la conclusione dell'*iter* dei predetti provvedimenti è stata più volte sollecitata anche dal Governo, il senatore Butini (relatore sui disegni di legge) si dice anch'egli convinto della necessità di ultimare entro pochissimo tempo i lavori del Comitato ristretto (di cui è coordinatore) che si riunirà la prossima settimana per proseguire l'esame degli articoli.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

**BILANCIO (5°)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

268° Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del vice Presidente*

BOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.**La seduta inizia alle ore 12,50.***IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici » (1632-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione)

Riferisce alla Commissione sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati il senatore Colella.

Ricorda che i cinque punti che risultano rilevanti ai fini del profilo di competenza della Commissione sono il comma 9-bis dell'articolo 4, il comma 2 dell'articolo 5, il comma 1 dell'articolo 7, il comma 1 dell'articolo 8 e l'intero articolo 9.

Infatti, il comma 9-bis dell'articolo 4, nel modificare la normativa prevista dalla legge finanziaria per il 1979 in materia di divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di più trattamenti pensionistici, comporta probabilmente degli oneri. Il comma 2 dell'articolo 5 rappresenta una riformulazione della copertura finanziaria rispetto al testo varato dal Senato, così come il comma 1 dell'articolo 7, a proposito del quale si pongono problemi di individuazione dell'utilizzo in conformità o meno di un accantonamento di fondo globale. Quanto poi al comma 1 dell'articolo 8, occorre conoscere quali siano le disponibilità nell'apposita contabilità speciale del Tesoro e infine acqui-

sire il parere del rappresentante del Tesoro sul nuovo testo dell'articolo 9, soprattutto nella parte in cui è stato soppresso il comma 3, relativo alla quantificazione dell'intervento a ripiano da parte dello Stato.

Ha la parola il sottosegretario Tarabini.

Conferma la conformità dell'utilizzo dell'accantonamento di fondo globale relativo al Ministero degli affari esteri, di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonché la disponibilità sulla contabilità speciale di tesoreria per far fronte agli oneri comportati dal comma 1 dell'articolo 8. Quanto poi alla riformulazione dell'articolo 9, la soppressione del comma 3 del testo del Senato non rappresenta una modifica sostanziale rispetto a tale testo, in quanto comunque si rimane all'interno del *plafond* di risorse assicurato dalla legge n. 812 del 1984. Sul comma 9-bis dell'articolo 4, infine, si tratta di dettare una interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 19 della legge finanziaria del 1979 e comunque le conseguenze finanziarie sono del tutto modeste.

Il presidente Bollini fa presente allora che, sulla base delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, se il comma 9-bis dell'articolo 4 è solo un'interpretazione autentica di una norma già esistente, è opportuno esprimere un parere di non opposizione all'ulteriore *iter* del provvedimento.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Colella di trasmettere un parere nel senso anzidetto.

*La seduta viene sospesa alle ore 13,15 ed è ripresa alle ore 13,45.*

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Bollini avverte che la Commissione è convocata per oggi, 27 febbraio, alle ore 18,30, per l'esame, in sede referente, delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (n. 1628-B).

*La seduta termina alle ore 13,50.*

269ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FERRARI-AGGRADI

*Partecipa il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno De Vito.*

*La seduta inizia alle ore 18,35.*

IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno** » (1628-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Riferisce alla Commissione sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento il senatore Antonino Pagani.

La prima modifica riguarda il comma 2 dell'articolo 1 del decreto: la Camera ha introdotto il concerto anche dei Ministri del lavoro e dell'industria ai fini della emanazione del decreto che determina i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni finanziarie.

La seconda modifica riguarda il comma 5, sempre dell'articolo 1, in ordine alla composizione del Comitato cui sono affidati compiti di promozione e di sviluppo in materia di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Nel comma 10, ancora dell'articolo 1, è stata soppressa la disposizione che autorizzava, per la realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni, il rilascio della concessione edilizia anche in deroga alle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti. È stata invece inserita una nuova disposizione che proroga al 31 marzo 1987 il termine di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 18 gennaio 1986 per il rilascio delle autorizzazioni speciali per il trasporto in conto terzi.

Il relatore conclude giudicando negativamente la modifica decisa dalla Camera al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, in

quanto il risultato è la esclusione del presidente del CNR dal Comitato previsto nel comma medesimo e precisa di non presentare un emendamento in proposito solo in quanto il decreto deve essere convertito in tempi strettissimi.

Si apre il dibattito.

Il senatore Crocetta condivide l'osservazione del relatore relativa al CNR, anche per la parte in cui essa si fa carico dell'esigenza di tutte le parti politiche di convertire il decreto entro i termini costituzionali, esigenza al rispetto della quale risultano sacrificate anche altre perplessità che il Gruppo comunista nutre sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, come per quanto riguarda la previsione del concerto dei Ministri del lavoro e dell'industria di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto.

Il senatore Rastrelli fa rilevare come ci si trovi in presenza di un ulteriore caso di superamento, nei fatti, del sistema bicamerale, a favore di un monocameralismo che si traduce nella imposizione al Paese di norme assolutamente inaccettabili e pretestuose, come quelle approvate dalla Camera dei deputati modificando il testo del decreto varato dal Senato.

Ma le variazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento testimoniano — egli osserva — anche un eccessivo scollamento all'interno delle forze politiche di maggioranza, che non hanno trovato un punto di sintesi neanche nella fiducia da conferire al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in tema di individuazione dei criteri e delle modalità da seguire nella concessione delle agevolazioni finanziarie.

Ha la parola quindi il ministro De Vito.

Sottolinea la necessità di convertire il decreto entro i termini costituzionali, anche in quanto il meccanismo della presentazione delle domande è già partito e quindi una mancata conversione produrrebbe fattori di incertezza e di precarietà.

Condivide comunque il contrario avviso del relatore quanto all'esclusione del presidente del CNR, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto, in quanto tale organismo aveva già dichiarato la propria disponibilità

nella fornitura di progetti, brevetti e mezzi: dichiara comunque di impegnarsi ad adottare le opportune iniziative ove la realtà dovesse far emergere esigenze non soddisfatte dal decreto.

Segue una dichiarazione di voto del senatore Frasca: si pronuncerà in senso favorevole solo per la responsabilità che egli sente nei confronti del Paese e del Mezzogiorno in particolare, ma è costretto a stigmatizzare il regime mono-camerale che di fatto si è instaurato e che significa un'alterazione costante della qualità del prodotto legislati-

vo elaborato dal Senato, alterazione dovuta essenzialmente alla necessità di venire incontro a *lobbies* pubbliche e private.

Dopo che il relatore ha condiviso le osservazioni del ministro De Vito in ordine al CNR e il presidente Ferrari-Aggradi ha ringraziato i Commissari per la fattiva collaborazione, la Commissione dà mandato al relatore di riferire, oralmente, in Assemblea, in senso favorevole alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

*La seduta termina alle ore 18,50.*

**FINANZE E TESORO (6°)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

221ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

VENANZETTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Caroli e per il tesoro Ravaglia.**La seduta inizia alle ore 10,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente avverte che nella prossima settimana dovrà presumibilmente essere esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante proroga della riscossione per il 1986, essendo calendarizzato in Assemblea, sempre che venga approvato in tempo utile dalla Camera. Avverte inoltre che dovrà molto probabilmente essere esaminato, per i presupposti di costituzionalità, il decreto-legge sulla finanza locale che il Governo si appresta a reiterare.

Il Presidente prevede, pertanto, che possa rendersi necessario tenere seduta anche martedì pomeriggio.

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale » (1629) (rinviato dall'Assemblea in Commissione)  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente rileva che per l'esame del disegno di legge in titolo — ieri rinviato dall'Assemblea alla Commissione — non rimane tempo utile per concludere prima della scadenza dei termini di efficacia del decreto.

Egli quindi ritiene di interpretare l'orientamento della Commissione nel senso che non si renda opportuno proseguire l'esame stesso. Conviene la Commissione.

« Riconoscimento ai fini della concessione e revisione per aggravamento delle pensioni di guerra relative al conflitto 1940-43, di infermità contratte per servizio di guerra o attinente alla guerra durante il primo conflitto mondiale » (80), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

« Miglioramenti economici e normativi per pensioni di guerra » (141), d'iniziativa dei senatori Cengarle ed altri

« Provvedimenti perequativi in favore dei titolari di pensioni indirette e di trattamenti economici di reversibilità per il definitivo riassetto giuridico ed economico della normativa in materia di pensioni di guerra » (323), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

« Modifiche ed integrazioni alla vigente normativa in materia di pensioni di guerra » (656), d'iniziativa dei senatori Carollo ed altri

« Modifiche ed integrazioni alle disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico nei confronti dei titolari del diritto alla pensione di guerra » (680), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

« Miglioramenti alle pensioni di guerra » (705), d'iniziativa dei senatori De Cinque

« Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra » (943), d'iniziativa del senatore Salvi

« Revisione del trattamento pensionistico di guerra » (1145), d'iniziativa dei senatori Fontana ed altri

« Riassetto generale dei trattamenti pensionistici di guerra » (1150), d'iniziativa dei senatori Buffoni ed altri

« Delega al Governo per l'introduzione di criteri migliorativi per la determinazione dei trattamenti pensionistici di guerra » (1308), d'iniziativa dei senatori Jannelli ed altri  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 dicembre 1985.

Il relatore Pavan, dopo aver riassunto lo stato dei lavori — anche in base alle riunioni della Sottocommissione — chiarisce che le sue proposte iniziali circa l'utilizzazione dei 100 miliardi aggiuntivi, resisi disponibili a seguito delle determinazioni dell'Assemblea del Senato in sede di legge finanziaria, devono essere completamente rivedute a seguito delle successive determinazioni della Camera dei deputati. Circa l'utilizzazione di quest'ultima integrazione finanziaria, il relatore propone una rivalutazione delle basi delle pensioni e, secondariamente, qualche miglioramento in materia di assegni di cumulo, nonché per le pensioni indirette, ma concentrando le risorse aggiuntive specialmente a favore delle vedove di guerra, le cui pensioni sono state trascurate in passato (senza quindi applicare un criterio di pura proporzionalità degli aumenti); occorre peraltro che il Governo fornisca dati e proiezioni per il futuro, in relazione alle proposte anzidette.

Il senatore Orciari, dopo aver sottolineato l'esigenza di concludere rapidamente l'esame dei disegni di legge in titolo per arrivare al provvedimento di rivalutazione delle pensioni di guerra, atteso ormai da lungo tempo, ricorda la necessità di provvedere anche agli invalidi per servizio, sulla base delle disponibilità createsi in sede di legge finanziaria: poichè si è rilevata una seria difficoltà a provvedere contestualmente alle pensioni di guerra, è opportuno che il Governo presenti un disegno di legge *ad hoc*, secondo gli impegni presi. Il senatore Orciari dichiara di condividere le affermazioni del relatore circa la situazione delle vedove di guerra e conclude invitando a considerare con maggiore attenzione la condizione dei ciechi amputati.

Prende la parola il senatore Segà, che sottolinea l'esigenza di concludere rapidamente l'elaborazione del testo unificato, per la quale esprime l'avviso che debba essere preso maggiormente in considerazione il testo proposto con il disegno di legge n. 656, riflettente il punto di vista della Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

Occorre tuttavia dare il dovuto rilievo — prosegue l'oratore — ad istanze particolari quali quelle dei ciechi di guerra e dei ciechi

amputati, esaminando attentamente le esigenze prospettate, mentre per quanto attiene alle vedove di guerra non vi è dubbio, ad avviso del senatore Segà, che si debba riparare ad una trascuratezza del passato, seguendo l'invito fatto dal relatore. Quanto alle altre pensioni indirette, ritiene che debbano essere valutate in modo articolato, diversificando il trattamento migliorativo, nell'intesa che debba essere rispettata la decisione della Corte costituzionale in materia di pensioni indirette per coloro che hanno compiuto i sessantacinque anni d'età.

Il senatore Pintus, dopo aver condiviso anch'egli la necessità di procedere rapidamente alla conclusione dell'esame in sede referente, si sofferma sul problema dei ciechi mono-amputati, che costituiscono un gruppo assai esiguo di pensionati e che possono essere trattati favorevolmente anche in considerazione del fatto che la loro situazione non si presta ad abusi, diversamente da quanto può accadere per i ciechi ipoacusici. Il senatore Pintus conclude condividendo le opinioni espresse sul problema delle vedove di guerra e prospettando l'esigenza di un maggior rigore, invece, per quanto attiene alle altre pensioni indirette.

Il relatore Pavan prospetta l'esigenza di un adeguamento del limite massimo di reddito che è la condizione per godere delle pensioni di reversibilità, limite che ha subito l'effetto dell'inflazione, evidenziando anche l'opportunità di una delegificazione in modo da non dover procedere in futuro ad ulteriori adeguamenti con legge.

Il sottosegretario Ravaglia, dopo aver espresso l'augurio a nome del Governo che si possa pervenire rapidamente alla conclusione dell'esame, dichiara di ritenere possibile una sintesi accettabile sulla base delle ipotesi formulate ora dal relatore; il Governo comunque fornirà nei prossimi giorni il supporto tecnico per le diverse ipotesi che sono state avanzate.

Il sottosegretario ritiene che si possa sintetizzare una proposta, sulla quale la Commissione potrebbe convergere, che dovrebbe contenere una rivalutazione delle pensioni-base; una revisione degli assegni di cumulo, una rivalutazione delle pensioni delle vedove



di guerra (in proposito precisa che finora si era pensato alle vedove di grandi invalidi, mentre l'ulteriore disponibilità approvata dalla Camera dei deputati potrebbe consentire una rivalutazione anche per le altre vedove di guerra); un qualche miglioramento per la situazione dei ciechi pluri-amputati. Su quest'ultimo problema fa presente che occorre evitare la deplorabile eventualità di dover rivedere tutto il sistema degli assegni di cumulo, a seguito di una eccessiva rivalutazione di qualche situazione particolare.

Il senatore Pintus, su quest'ultimo problema, non ritiene che la rivalutazione in questione possa provocare la necessità di riformulare il sistema del cumulo.

Il senatore Giura Longo dichiara di condividere, in linea di massima, le osservazioni espresse dal sottosegretario Ravaglia, nell'intesa però che non debbano restare deluse le attese dei grandi invalidi di guerra.

Su proposta del presidente Venanzetti si conviene di riprendere l'esame, nella sede ristretta, mercoledì pomeriggio, per poi tornare rapidamente alla sede plenaria.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**« Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici » (1429)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso il 14 novembre scorso.

Il presidente Venanzetti sostituisce il relatore Nepi assente. Premesso che l'esame del disegno di legge è stato sollecitato dal Ministro delle finanze e dalle associazioni che rappresentano gli interessi culturali co-

involti, informa che la richiesta di passaggio alla sede deliberante finora non ha avuto esito, per cui sembra opportuno concludere l'esame nella sede referente.

I senatori Vitale e Giura Longo dichiarano che non vi sono ostacoli ad una sollecita approvazione del disegno di legge da parte dei senatori comunisti.

Il sottosegretario Caroli fornisce estesi chiarimenti sul contenuto del disegno di legge, sottolineando in particolare l'attenzione che viene data sia agli interessi culturali, mediante le disposizioni di cui all'articolo 1 (inclusi gli interessi alla conservazione di immobili di valore artistico di cui all'ultimo comma dello stesso articolo), sia agli interessi degli enti pubblici territoriali (che nella utilizzazione degli immobili dello Stato possono adoperarsi con maggiore aderenza alle esigenze locali), sia infine alle esigenze delle unità sanitarie locali e degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge.

Il sottosegretario sottolinea le cautele contenute nel provvedimento circa l'utilizzazione dei beni e conclude invitando ad approvare l'iniziativa del Governo.

Il senatore Vitale annuncia un voto favorevole dei senatori comunisti, considerati i chiarimenti forniti ora dal Governo e lo spirito della iniziativa legislativa, che oltre a favorire varie attività culturali tutela la conservazione di beni artistici o storici altrimenti soggetti a lento degrado.

Si dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge nel testo del Governo.

*La seduta termina alle ore 12.*

**ISTRUZIONE (7°)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

178° Seduta

*Presidenza del Presidente*  
VALITUTTI

*Interviene il ministro della pubblica istruzione Falcucci.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE DA OFFRIRSI, DA PARTE DELLA SCUOLA, A CHI INTENDA NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, (conseguente dibattito e rinvio)**

Il presidente Valitutti informa anzitutto la Commissione di avere ricevuto una lettera dal Presidente del Gruppo parlamentare comunista, senatore Chiaromonte, rappresentante l'esigenza che l'esposizione del Ministro non si limiti, come previsto, unicamente a considerare il primo punto dei sei in cui si articola la risoluzione votata dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio.

A tali considerazioni si associa il senatore Berlinguer.

Ha quindi la parola il Ministro della pubblica istruzione.

La senatrice Falcucci, premesso di non avere difficoltà a soddisfare la prospettata esigenza, fa peraltro presente che è in ogni caso, il primo punto a presentare maggiori complicazioni attuative oltre a richiedere soluzioni pregiudiziali; che il secondo ha avuto immediata applicazione, mentre, riguardo al terzo, la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata da lei stessa sollecitata a predisporre in tempi brevi un apposito disegno di legge. Per quanto concerne infine

i punti quarto, quinto e sesto, essi inizieranno ad avere attuazione a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1986-1987: sono pertanto meno urgenti da definire.

Passando all'oggetto specifico delle comunicazioni all'ordine del giorno, il ministro Falcucci dichiara di non aver ancora elaborato proposte definite e compiute, ma solamente delle ipotesi, seguendo un'impostazione dialettica che, ancorchè criticata nell'ambito della Commissione pubblica istruzione della Camera, si muove non già nel senso di un presunto scarico di responsabilità, nell'ottica di acquisire dal Parlamento ulteriori spunti e approfondimenti nella ricerca delle soluzioni più idonee.

Analizzando il dispositivo del primo punto della risoluzione, possono trarsi due indicazioni incontrovertibili per quanto riguarda le attività alternative destinate a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione: deve trattarsi, infatti, di attività culturali e formative e la loro definizione dovrà essere univoca, pur tenendo conto delle specifiche finalità dei diversi gradi della scuola.

Ciò premesso, per quanto attiene alla natura delle attività, posto che vanno escluse, onde evitare inaccettabili forme di discriminazione, attività curriculari comuni, possono formularsi varie ipotesi, differenziate a seconda dei vari gradi di scuole, tenendo comunque conto del valore della cultura religiosa, richiamato sia dall'articolo 9 del nuovo testo concordatario che dalle Tavole valdesi.

Nella valutazione delle soluzioni alternative ipotizzabili può fin d'ora farsi riferimento al quadro normativo esistente. Infatti, per quanto riguarda la scuola elementare, dove non esiste una rigida predeterminazione dei programmi nè una ripartizione delle materie secondo scansioni orarie, l'articolo 2 della legge n. 517 del 1977 affida alla programmazione dei docenti lo svolgimento di attività scolastiche integrative,

cui si può collegare il quarto punto della risoluzione.

Per la scuola media soccorrono, oltre al quinto comma dell'articolo 7 della richiamata legge n. 517 (che prevede un programma di iniziative di integrazione e sostegno a cura del collegio dei docenti) anche le norme relative alle dotazioni organiche aggiuntive del personale insegnante, di cui alla legge n. 270 del 1982.

Per la scuola materna, dove non è prevista un'articolazione dei programmi secondo scansioni orarie, si possono avanzare ipotesi simili a quelle indicate per le elementari. Quanto, poi, alla eventualità di un insegnamento ripartito in unità orarie inferiori alla mezza ora, come previsto nel testo delle intese, essa scaturisce dalle difficoltà di concentrare l'attenzione degli alunni più piccoli per periodi di tempo troppo lunghi. Infine, va precisato che, relativamente all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, si fa riferimento a orientamenti di educazione cattolica in analogia con quanto stabilito dal decreto presidenziale n. 647 del 1969 per quanto attiene agli orientamenti pedagogici della scuola materna.

Maggiori difficoltà si presentano invece per la scuola secondaria superiore, i cui insegnamenti sono riferiti a materie ed orari, giacchè — per evitare qualsiasi forma di discriminazione — dovranno escludersi, in alternativa, sia le attività curriculari comuni sia eventuali « buchi di orario ». Tuttavia, tra le ipotesi che potranno essere prese in considerazione rientrano: l'approfondimento di tematiche di cultura religiosa in connessione con determinate materie curriculari (ad esempio la storia o l'educazione civica) da affidarsi al rispettivo insegnante (peraltro, richiama l'articolo 10 della Tavola valdese che prospetta la disponibilità della Chiesa valdese a rispondere alle esigenze della scuola nello svolgimento delle attività proprie); l'approfondimento, in analogia con quanto previsto dal disegno di legge di riforma della scuola secondaria superiore, della cultura religiosa in riferimento a tutte le discipline curriculari (ma si tratta di una soluzione difficilmente praticabile dal punto di vista della colloca-

zione di orario in contemporaneità con l'ora destinata all'insegnamento della religione); infine, lo svolgimento di attività libere, culturali e di studio, programmate o assistite dal collegio dei docenti secondo quanto originariamente previsto dalla circolare da lei emanata in proposito.

Avviandosi alla conclusione, il ministro Falcucci, ribadendo che la sua ricerca di uno scambio di opinioni in sede parlamentare non va interpretata come uno scarico di responsabilità, auspica che la Commissione contribuisca, attraverso il dibattito, ad aprire la strada all'adozione di soluzioni ottimali.

Si apre il dibattito.

Il senatore Chiarante, espressa la preoccupazione sua personale e dei senatori comunisti per la situazione di tensione venutasi a creare nelle scuole in relazione alla questione dell'insegnamento della religione, rammenta la piena adesione data dal suo Gruppo politico al nuovo Concordato ed il particolare valore annesso alla innovazione relativa all'insegnamento della religione. Da parte comunista, forse con qualche ingenuità, si immaginava che ci sarebbe stata da tutte le parti il massimo di vigilanza e di cura al fine di evitare la creazione di traumi nella fase di transizione tra il vecchio ed il nuovo sistema. Il nuovo sistema di scelta, tra l'altro, non doveva essere drammatizzato, non dovendosi trattare di una scelta in favore o contro la « religione », ma soltanto se avvalersi o meno di un insegnamento scolastico. La dizione del Concordato, poi, è nel senso di prevedere il « diritto » di scegliere, cosa ben diversa dal « dovere » di scegliere, potendosi ben esservi il caso di chi non intenda esercitare tale « diritto ».

Pur comprendendo i problemi organizzativi che si pongono, rileva quindi che il principio al quale bisognava rimanere vincolati era quello di una reale parità tra gli studenti, escludendo qualsiasi *referendum* ideologico sulla religione, passando in modo non traumatico dal regime di « semi obbligatorietà » a quello di « libera scelta ». Questo passaggio non traumatico non sta avvenendo per colpa del Governo, per l'eccessiva attenzione e preoccupazione che si è avuta verso la

realizzazione dell'Intesa con la Chiesa cattolica, perdendo di vista gli altri problemi, quali quello delle iniziative in favore di coloro che non intendono avvalersi dell'insegnamento religioso e quello relativo al seguito da dare all'intesa con la Tavola valdese. Si è così ricreata quella sostanziale disparità che si voleva invece eliminare.

Proseguendo il proprio intervento, il senatore Chiarante dichiara pertanto la propria insoddisfazione per il modo con cui si sta dando attuazione al Concordato ed alle ulteriori intese: le informazioni ricevute stamane sono lacunose; non vi è alcuna indicazione precisa sulla predisposizione del disegno di legge che stabilisca una diversa età per esercitare il diritto di scelta; vi sono preoccupanti notizie circa i criteri che starebbero per essere assunti per valutare le idoneità degli insegnanti ad impartire l'insegnamento religioso, escludendo — con assurda discriminazione — coloro che sono divorziati.

Quanto ai programmi della scuola elementare, prosegue l'oratore, occorre eliminare tutto quanto finora previsto nel senso di un insegnamento diffuso della religione, una volta che si proceda — sulla base del nuovo Concordato — all'inserimento dell'insegnamento religioso in appositi orari. Dopo aver detto di concordare circa l'utilizzabilità delle previsioni della citata legge n. 517 per la programmazione didattica delle iniziative a favore di coloro che intendano non avvalersi dell'insegnamento religioso, dovendosi comunque consentire una « non scelta », e cioè la scelta di non seguire alcun insegnamento religioso o altra attività formativa, rileva che nella scuola materna il problema è particolarmente complesso e può essere risolto solo collocando l'insegnamento religioso nell'ultima ora, nonchè stabilendo una turnazione degli insegnanti tra i vari gruppi di bambini, per evitare loro qualsiasi trauma.

Per quanto riguarda l'alternativa da proporre, si dice a favore di iniziative culturali integrative — dalla lingua straniera alla musica, al disegno — con iniziative programmate, e promuovibili dagli insegnanti e dagli studenti, con una gamma di scelte che si realizzi in relazione alle disponibilità delle

varie scuole, dovendosi comunque trattare di alternative tutte note ai fini di una scelta consapevole.

Concludendo il proprio intervento, ritiene del tutto insufficienti le informazioni ricevute ed incerto il quadro all'interno del quale ci si intende muovere, sottolineando il ritardo con il quale si sta agendo e la drammatizzazione creatasi sul problema, rispetto alla cui soluzione il suo Gruppo si riserva di predisporre opportune iniziative, che investano eventualmente anche l'Assemblea del Senato.

Il senatore Scoppola — dopo aver concordato con la premessa metodologica del ministro Falcucci, e cioè l'opportunità di non impostare il dibattito rimettendo in discussione le acquisizioni del nuovo Concordato e della successiva Intesa, regolarmente approvata con decreto presidenziale, con la Chiesa cattolica — fa presente che l'atto di indirizzo approvato dalla Camera ha un valore politico per la maggioranza, oltre che per il Governo cui è diretto; ma che il Senato, che non si è ancora espresso in merito, potrebbe non essere perfettamente d'accordo su tutte le articolazioni dell'atto di indirizzo votato dalla Camera. Dopo aver detto di concordare con quanto affermato dal senatore Chiarante circa il « diritto » di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento religioso, rileva che probabilmente non ci si è accorti del significato profondo del sistema impostato che, pur nella facoltatività dell'insegnamento religioso, ne riconosce il rilievo per la scuola pubblica prevedendo che faccia parte dell'orario scolastico, che deve essere uguale per tutti gli studenti.

Il problema diventa quindi di difficile soluzione e non può essere affrontato ritenendo che la soluzione del nuovo Concordato sia nel senso di una opzionalità obbligatoria tra l'insegnamento della religione ed un altro insegnamento (tesi pure autorevolmente sostenuta), impostazione di principio che — ove è stata voluta Concordato — è stata infatti espressamente disciplinata, come nel caso dei versamenti per il sostentamento del clero.

Il punto di equilibrio non può essere rinvenuto altro che nell'ammettere una soluzione

ne che faccia permanere il diritto di scelta, coniugandolo con la previsione di un orario scolastico uguale per tutti, e quindi coniugando la libertà di scelta con la non discriminazione. La sua idea è nel senso di prescrivere l'obbligo da parte dello Stato di offrire un servizio formativo alternativo, con stessi orari, e garantire la libertà di non scegliere tra alcuna delle alternative fornite, come ipotesi residuale. Proprio la residualità di tale ipotesi fa sì che l'alternativa da fornire non possa essere rappresentata da attività ludiche o dalla mera custodia degli alunni più giovani, nè che possa consistere in un insegnamento culturale di tipo diverso (lingua straniera, musica) in quanto ciò danneggerebbe gli studenti che seguono l'insegnamento della religione. Si deve quindi trattare di una alternativa « piena », culturalmente valida.

Il senatore Scopola, dopo aver rilevato, con riferimento ai criteri che saranno scelti per l'idoneità all'insegnamento religioso, che essi vanno rimessi legittimamente alla autorità ecclesiastica (che individuerà una serie di discriminanti « per fede » giudicando quali atteggiamenti di vita non sono ritenuti coerenti), fa presente di non voler entrare nel merito di tali scelte, quale potrebbe essere quella di escludere i divorziati.

Riprendendo a trattare la questione della alternativa da offrire, rileva che il senatore Bobbio, in un suo recente scritto, ha ritenuto essere illogica la decisione concordataria in quanto una alternativa effettiva all'insegnamento religioso potrebbe essere solo quella di un altro insegnamento dogmatico, e cioè di un'altra religione; inoltre, parlare di « morale laica » sarebbe — sempre ad avviso del senatore Bobbio — una contraddizione in termini in quanto tutte le morali sono valide per uno spirito laico.

Rileva però che nella riportata affermazione si trascura il valore culturale e non dogmatico che si vuol dare con il nuovo Concordato all'insegnamento religioso e che quindi la alternativa va trovata proprio in un insegnamento culturalmente valido, che potrebbe essere rinvenuto nell'approfondimento degli aspetti religiosi presenti nei programmi di insegnamento già esistenti; ma-

gari tenendo conto di altri fenomeni quali l'ateismo, la secolarizzazione della società, le diverse religioni.

Concludendo il proprio intervento, il senatore Scoppola afferma che probabilmente è stato un errore includere la scuola materna nel novero di quelle in cui va impartito l'insegnamento religioso, ritenendo che una soluzione idonea potrebbe essere quella di stabilire che nulla va innovato rispetto a quanto già avviene e che, per quanto riguarda le scuole elementari, già esiste nei nuovi programmi una distinzione oraria tra insegnamento della religione ed altri insegnamenti. Ricorda poi come, in via generale, nel corso dell'esame della riforma della scuola secondaria superiore la posizione di parte comunista fosse stata quella di escludere per legge che vi potesse essere un insegnamento in campo religioso autonomo rispetto ad altri, senza però aver mai escluso l'importanza del profilo religioso nelle varie materie di insegnamento. Si richiama infine ai valori positivi del nuovo Concordato e alle ampie convergenze che hanno animato la sua approvazione, e che possono condurre ad una soluzione dei problemi che, pur se difficile, va rapidamente trovata.

Il senatore Del Noce esprime il fermo convincimento che l'insegnamento dell'etica laica, intesa come valutazione della giustizia autonomamente da qualsiasi considerazione metafisica o religiosa, costituisce l'unica alternativa volta a scongiurare il pericolo, da un lato, di un insegnamento polemico con quello della religione cattolica — come avverrebbe introducendo una materia concernente la cultura religiosa o la storia delle religioni — dall'altro, di una alternativa discriminante per gli alunni dal punto di vista culturale. Si tratta inoltre di una soluzione che, oltre a non ledere la laicità dello Stato, si colloca in linea con l'impostazione concordataria che inserisce la religione all'interno dell'orario scolastico e non, viceversa, al di fuori quale materia facoltativa; del resto benchè l'articolo 9 del Concordato parli di « diritto » di scelta, si tratta, a suo avviso, di un « diritto-dovere ».

Il senatore Covatta denuncia anzitutto i limiti del dibattito fin qui svolto, che, no-

nostante la profondità di alcune argomentazioni concernenti la ricerca delle radici della morale moderna, ha risentito di una certa povertà di considerazione del processo educativo riducendo il ruolo della scuola, nei confronti dei giovani, come meramente « custodiale » e lungi da una impostazione interattiva del rapporto tra docenti e discenti che non veda questi ultimi come oggetto di proselitismo o, peggio ancora, massa da indottrinare.

Ciò si evince anche da un certo atteggiamento, assunto in particolare dalle alte sfere della Chiesa cattolica, tendente a conquistare l'ora destinata all'insegnamento della religione come se in quell'unico spazio si decidesse dell'orientamento morale e religioso dei giovani, prescindendo invece dalla esistenza di numerose altre occasioni e fonti di formazione della gioventù, all'esterno del sistema scolastico.

Si assiste poi al paradosso che con il nuovo Concordato, il quale doveva subentrare al precedente all'insegna della pace religiosa e della libertà di coscienza dei singoli, vengono a riproporsi, per quanto definiti e perimetrati, istituti previsti dai Patti lateranensi ma caduti in disuso sia nella tradizione didattica che nella coscienza del Paese.

Quanto al « diritto di avvalersi o non avvalersi » dell'insegnamento religioso, egli non può condividere le considerazioni espresse dal senatore Del Noce circa la doverosità della scelta, non solo per ragioni giuridiche ma anche e soprattutto per il motivo sostanziale che non può lasciarsi alla Chiesa cattolica il monopolio dell'insegnamento della materia religiosa.

Una volta stabilito, poi, che esistono non due ma tre opzioni — vale a dire: il diritto di avvalersi dell'insegnamento confessionale o di qualcos'altro da stabilirsi in alternativa e di non avvalersi di entrambi —, nel rispetto della libertà di coscienza e del diritto all'eguaglianza sia dei non cattolici che dei giovani desiderosi di esprimere la propria religiosità secondo modalità che il legislatore non può pretendere di predeterminare, si sdrammatizza anche il problema della individuazione delle attività alternative di cui

al primo punto della risoluzione. A tale proposito il senatore Covatta ritiene difficile ipotizzare soluzioni diverse da quella prospettata dal senatore Scoppola relativamente ad un insegnamento critico della cultura religiosa da affidarsi a docenti che abbiano il *curriculum* culturale adatto, sempre che non si intenda assumere insegnanti *ad hoc* o non si faccia rientrare la materia tra le attività elettive.

Infine, dopo aver ammesso di avere fatto riferimento più agli aspetti culturali che a quelli educativi del problema, esprime l'avviso, sviluppando una suggestiva indicazione del senatore Scoppola, di verificare se la Conferenza episcopale italiana (CEI) sia disposta a rinegoziare l'insegnamento religioso nella scuola materna che presenta particolari problemi dal punto di vista educativo trattandosi, data l'età degli alunni e la novità dei programmi, di un tipo di scuola meno « burocratica » rispetto alle fasce superiori dell'istruzione.

Il senatore Ferrara Salute, intervenendo a sua volta, fa presente di essere d'accordo con i senatori Chiarante, Scoppola e Covatta quanto al fatto che si debba trattare di un « diritto » e non di un « dovere » di scelta, consistendo la novità nella alternativa culturale che viene fornita, ma dovendo comunque ammettersi il caso di colui che voglia essere esonerato da qualsiasi insegnamento, religioso oppure alternativo. Quanto all'insegnamento religioso nella scuola materna, si dice dell'idea che un riesame con la controparte di tale questione sarebbe sicuramente opportuna, vista la difficoltà di realizzare correttamente dal punto di vista pedagogico la disposizione in vigore. Per quanto riguarda gli insegnamenti alternativi, e premesso che si tratta di scelte o difficilmente formulabili dal punto di vista delle prescrizioni o difficilmente realizzabili in concreto per via della carenza di strutture o della vaghezza delle indicazioni, ritiene preferibile impostare il discorso nel senso di escludere anzitutto le ipotesi che non appaiono praticabili. Relativamente ad un insegnamento di cultura religiosa o di storia delle religioni, un dato di fatto incontrovertibile è la carenza di personale che

possa insegnare questa materia; quanto all'insegnamento della morale laica, oltre alla difficoltà di trovare chi la possa insegnare, c'è un problema di indeterminabilità dei contenuti, anche perchè in nome della morale laica possono essere propugnati valori del tutto diversi ed incoinciliabili fra loro, come l'esperienza stessa insegna. D'altra parte, la morale laica, posta in alternativa all'insegnamento della religione, porrebbe una alternativa tra due « verità ».

L'essenza della morale laica, prosegue il senatore Ferrara Salute, è di consentire una ricerca della verità a prescindere dalla religione, e non solo di discriminare il giusto dall'ingiusto. Il problema che si ha di fronte va risolto pertanto empiricamente, richiamandosi al modo ed alla situazione politica in cui si è dato luogo al nuovo Concordato. Questo strumento costituisce, in linea generale, l'atto di pacificazione tra Stato e Chiesa che pone termine ad una latente tensione: il nuovo Concordato si è posto in una condizione del tutto diversa e solo per realismo politico alcune parti lo hanno approvato. Ne deriva la necessità, nella sua attuazione, di adoperare linee di basso profilo, di estrema cautela, evitando di attuare alcune parti e di disattendere le altre, per non incorrere nelle disarmonie che ne nascerebbero inevitabilmente.

Conflitti in materia religiosa attualmente non esistono, nè sono auspicabili, ma biso-

gna evitare che pericolosi errori conducano ad un scontro su questo terreno, anche perchè, se c'è chi ritiene che vi sia un diritto originario ad impartire ed a ricevere l'insegnamento religioso, c'è anche chi ritiene che vi sia il diritto originario di tutti a pensare con la propria testa, e che intende tutelare questo diritto.

Dal punto di vista del metodo, poi, rileva che spetta comunque al Governo l'onere di fornire indicazioni più precise.

Seguono alcune precisazioni del Ministro della pubblica istruzione.

La senatrice Falcucci, riferendosi all'intervento del senatore Ferrara Salute (che probabilmente non potrà essere presente al seguito del dibattito), fa presente di aver adottato quella linea di cautela auspicata e che da parte sua e del Governo non vi è alcun scarico di responsabilità. Riferendosi poi al senatore Berlinguer che chiede, in un breve intervento, notizie circa la predisposizione del disegno di legge circa la età cui gli alunni possono scegliere personalmente se avvelersi o meno dell'insegnamento religioso, fa presente che non è prescritto che l'iniziativa debba partire dal Ministro della pubblica istruzione, investendo responsabilità più generali del Governo.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta da convocare nella prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

144ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

SPANO ROBERTO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Gorgoni e per i trasporti Melillo e Santonastaso.*

*La seduta inizia alle ore 10.20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**« Norme per la circolazione su strada dei veicoli mezzi d'opera e complessi veicolari d'opera in regime di trasporto eccezionale e delle macchine operatrici eccedenti i limiti di peso e di dimensioni vigenti, operanti nella edilizia » (1513) d'iniziativa dei senatori Pagani Maurizio ed altri**

(Esame e rinvio)

Preliminarmente interviene il sottosegretario Melillo il quale esprime l'avviso sostanzialmente contrario del Ministero sul provvedimento, in quanto esso prevede una modifica dell'articolo 10 del codice della strada in una direzione tuttavia diversa da quella immaginata dall'Amministrazione: quest'ultima infatti intende muoversi nel senso di una semplificazione degli adempimenti burocratici degli operatori interessati, senza disporre una eccessiva riduzione dei limiti di velocità (riduzione che porrebbe altresì problemi di ordine tecnico) e ritenendo che la questione del pagamento delle tariffe per l'usura delle infrastrutture debba essere affrontata in un quadro più organico.

Prende la parola successivamente il sottosegretario Gorgoni, il quale fa presente che anche il Ministero dei lavori pubblici è favorevole ad una completa revisione del testo secondo un articolato che è stato predisposto.

Il presidente Spano propone quindi di rinviare il seguito dell'esame per dare il tempo al relatore e alle Amministrazioni interessate di approfondire le questioni connesse al provvedimento.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**« Norme straordinarie per l'accelerazione dell'esecuzione di opere pubbliche » (1004)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 19 febbraio scorso, con la discussione sugli emendamenti presentati dal relatore.

Prende la parola il senatore Ruffino, il quale sottopone all'attenzione della Commissione alcune parti di uno schema di un disegno di legge di iniziativa della Presidenza del Consiglio sul tema più generale della delegificazione, che tocca aspetti disciplinati dal provvedimento e dagli emendamenti del relatore, affermando pertanto che di tale testo occorrerà tenere conto nell'intento di individuare una soluzione che possa armonizzare le esigenze del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica Amministrazione con la necessaria snellezza operativa.

Per quanto concerne l'Ente « Ferrovie dello Stato » il senatore Ruffino ricorda anzitutto che con l'articolo 7 della legge istitutiva si è affidato al Consiglio di amministrazione il compito di emanare un regolamento che varrà come condizioni generali di contratto in tema di appalti: al riguardo ritiene pertanto che l'obiettivo di armonizzare le esigenze in precedenza sottolineate debba essere perseguito, per quanto riguarda l'Ente, attraverso la definizione di criteri e di indirizzi che il Ministro dei trasporti dovrà specificare nella sua opera di vigilanza.

Dopo avere espresso perplessità sulla proposta avanzata dal senatore Lotti Maurizio, nella precedente seduta, circa la elevazione a 50 miliardi della soglia minima dell'importo lavori per l'applicazione dell'istituto della concessione di cui all'articolo 2 del



provvedimento, sottolinea la necessità che tutte le imprese selezionate a norma del successivo emendamento del relatore, sostitutivo dell'articolo 4, siano poi effettivamente invitate alle gare, e conclude sollecitando la conclusione dell'iter in Commissione.

Interviene successivamente il relatore Bastianini, che sottolinea l'obiettivo primario del provvedimento: quello dell'individuazione di strumenti atti allo snellimento delle procedure dell'esecuzione di opere pubbliche, in presenza di programmi molto ambiziosi e di una grave lentezza operativa finora dimostrata dalle stesse amministrazioni.

Si passa agli articoli.

La Commissione prende in esame l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal relatore.

Il senatore Vittorino Colombo (V.) prospetta l'opportunità di modificare la dizione « enti pubblici » con l'altra « enti pubblici non economici » ai fini di una maggiore chiarezza e ritenendo che per gli enti pubblici economici possano essere elaborati criteri generali da specificare e da far valere a cura dei rispettivi Ministeri vigilanti.

Dopo che il relatore Bastianini si è riservato di presentare un ulteriore emendamento, come articolo aggiuntivo, volto a regolare la materia degli enti pubblici economici, prende la parola il senatore Ruffino il quale esprime perplessità sull'estensione del provvedimento in particolare agli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, per i quali non sembrano così stringenti le motivazioni di snellimento delle procedure.

Il senatore Lotti Maurizio, nel sottolineare la necessità di individuare una soluzione che consenta un effettivo snellimento delle procedure per tutti gli enti che ne potrebbero trovare giovamento, senza tuttavia rinuncia-

re ad esigenze di trasparenza e senza affidare alle Amministrazioni un'eccessiva discrezionalità, ritiene opportuno che siano affrontate in primo luogo le questioni concernenti la trattativa privata e la concessione, riservando ad un secondo momento la definizione dei soggetti a cui si dovrebbe applicare il provvedimento. Fa quindi presente che i senatori comunisti non sono in grado di presentare emendamenti puntuali fino a quando non verrà previamente chiarito quale sia il testo su cui converge la maggioranza.

Il relatore Bastianini fa presente che il testo da lui presentato può essere una base di discussione, dovendosi risolvere solo alcune questioni relative ai destinatari del provvedimento e alle modalità di preselezione delle imprese; pone quindi all'attenzione della Commissione l'opportunità di precisare la dizione « enti pubblici » con il riferimento al decreto presidenziale 18 dicembre 1979, n. 696: al riguardo il senatore Ruffino ribadisce la posizione precedentemente espressa, ritenendo che la previsione di norme eccezionali di snellimento delle procedure sia accettabile solo ove si verifichino sostanziali esigenze di interesse pubblico all'esecuzione di ben definiti programmi.

Il relatore Bastianini illustra quindi una nuova formulazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, in cui, tra l'altro, si sopprime la dizione « enti pubblici », lasciando in questa fase impregiudicata la questione.

Dopo che il sottosegretario Santonastaso ha sottolineato l'opportunità di individuare una soluzione che per l'Ente Ferrovie dello Stato non leda l'autonomia concessa con la legge n. 210, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

119<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

BALDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Santarelli.**La seduta inizia alle ore 10,30.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente Baldi fa presente che i Ministri dell'industria e per l'ecologia saranno invitati a riferire, in uno dei giorni della prossima settimana, sui problemi della desolfurazione e dell'inquinamento atmosferico da scarichi industriali, in relazione alle prossime decisioni comunitarie.

Prende atto la Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« **Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici** » (963), d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende l'esame della discussione rinviata nella seduta del 29 maggio 1985.

Il relatore Ferrara Nicola riepiloga le precedenti fasi del dibattito ricordando fra l'altro che sul testo trasmesso d'altro ramo del Parlamento la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario, mentre la Commissione affari costituzionali suggeriva l'opportunità di garantire col voto limitato le minoranze in seno al Consiglio dell'albo.

La Sottocommissione, nominata nella seduta dianzi indicata) per l'esame degli articoli, ha predisposto un gruppo di emendamenti con cui si viene incontro alle osser-

vazioni delle Commissioni bilancio e affari costituzionali. Si modifica l'articolo 1 nel senso che il titolo di agrotecnico spetti a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di maturità professionale presso gli istituti professionali di Stato pe l'agricoltura, precisando che detto titolo abilita all'esercizio della relativa professione. All'articolo 3, il secondo comma è modificato stabilendosi che il Consiglio provinciale dell'albo è composto da sei membri effettivi e tre supplenti se gli iscritti non superano il numero di cento, da nove effettivi e tre supplenti se il numero degli iscritti è compreso tra centouno e cinquecento, da dodici effettivi e tre supplenti se gli iscritti superano i cinquecento, mentre il terzo comma stabilisce un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere.

I successivi emendamenti predisposti dalla Sottocommissione, prosegue il relatore Ferrara Nicola, riguardano l'articolo 4 (al secondo comma i membri effettivi del Consiglio nazionale sono portati da dieci a dodici, mentre al sesto comma si prevede un numero di preferenze pari ai due terzi dei componenti da eleggere), l'articolo 6 (si sopprime il riferimento al certificato di buona condotta), l'articolo 7 (si prevede, all'ultimo comma, che gli iscritti nell'elenco speciale possano conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria) e l'articolo 15 (di cui si sopprime il primo comma in conseguenza della modifica dell'articolo 1).

Il relatore Ferrara Nicola quindi, dopo avere evidenziato che su detti emendamenti, per quanto di competenza, la Commissione bilancio ha trasmesso parere favorevole, passa a rilevare come il tempo trascorso nella discussione del disegno di legge in titolo sia valso ad approfondire la portata delle difficoltà emerse e a superare le stesse nei termini ritenuti necessari. Conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge nel testo emendato dalla Sottocommissione, testè illustrato.

Segue il dibattito.

Il senatore Carmeno rileva come la Sottocommissione abbia unanimamente concordato le modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, necessarie per superare — avvalendosi anche della collaborazione della Associazione nazionale degli agrotecnici — gli ostacoli emersi; sottolinea quindi come il travaglio attraversato e le lungaggini riscontrate — nonostante la larga convergenza politica avutasi alla Camera dei deputati — siano conseguenze dell'incertezza del Governo e della maggioranza; si sofferma poi sulle caratteristiche del corso di studi di scuola secondaria superiore degli agrotecnici (cinque anni con materie analoghe a quelle degli istituti tecnici agrari di Stato), il cui titolo consente l'accesso all'Università e all'insegnamento.

Rileva poi come la osservazione della Commissione pubblica istruzione sulla opportunità di ricondurre il problema nell'ambito della riforma della scuola secondaria superiore (di cui si discute da decenni) contrasti con la necessità di far fronte ad esigenze nate da una situazione di fatto che dura ormai da oltre quindici anni, e pone in rilievo la discutibilità delle difficoltà frapposte dalla Commissione bilancio, che derivano dal reperimento di una copertura di appena cento milioni.

Posto quindi in evidenza il positivo lavoro svolto dall'apposito Comitato istituito presso il Ministero di grazia e giustizia per l'indicazione di un profilo professionale degli agrotecnici, il senatore Carmeno osserva come il travaglio attraversato abbia comunque portato a una soluzione nella stessa mutualità della categoria degli agrotecnici, mentre si è accettato di lasciare le cose come sono dal punto di vista della struttura dell'ordinamento scolastico.

Sulla base di detti elementi, prosegue il senatore Carmeno, il Gruppo comunista, con atteggiamento costruttivo e flessibile, ha dato l'assenso al testo riformulato in sede di Sottocommissione con modifiche di sostanza e di perfezionamento di cui ricorda analiticamente la stesura. Detto testo, conclude il senatore Carmeno, avrà il voto favorevole del Gruppo comunista, rappresentando uno

strumento qualitativo atto a contribuire all'ampliamento dei servizi per l'agricoltura e alla definizione di una politica agricola nazionale e di una programmazione aziendale e zonale.

Il senatore Scardaccione rileva anzitutto come lo scopo iniziale del disegno di legge sia stato quello di attribuire agli agrotecnici la stessa professionalità dei periti agrari (egli stesso aveva suggerito di inserire nell'albo di questi ultimi gli agrotecnici). Il testo cui si è pervenuti, egli osserva, risulta non più che una burla, considerando in particolare i compiti indicati all'articolo 11. Sottolinea quindi l'opportunità che agli agrotecnici sia riconosciuta la possibilità di firmare progetti di miglioramento fondiario delle aziende agricole, nonché progetti di fabbricati rurali per i quali non si richieda il cemento armato, nonché di acquisire la qualifica di coltivatore diretto. Conclude prospettando l'opportunità di una sospensione dei lavori per consentire una riunione dei senatori appartenenti al Gruppo democratico cristiano.

Il senatore Carmeno richiama l'attenzione del senatore Scardaccione sul rischio di un rinvio ulteriore della soluzione di un problema da molti anni attesa. Osservato quindi come il disegno di legge riconosca agli agrotecnici un diritto di prelazione professionale, fa osservare come il testo dell'articolo 11 comprenda letteralmente tutti i punti indicati dall'apposito Comitato ministeriale secondo le richieste dell'Associazione nazionale degli agrotecnici. Approvare il disegno di legge, conclude il senatore Carmeno, significa mettere intanto un punto fermo, evitando la permanenza di un vuoto nell'inseguimento dell'*optimum*.

Il relatore Ferrara Nicola interviene sulla portata degli emendamenti proposti dal senatore Scardaccione nell'intento di aggiungere compiti più significativi alla categoria degli agrotecnici, rispetto a quelli minimi già concordati: si tratta, egli osserva, di vedere quali possibilità di accordo sussistano in tal senso.

Il sottosegretario Santarelli premette che la situazione è ormai matura e richiede un intervento normativo con una legge dello

Stato. Rileva come non si possa ignorare che esiste un dibattito, nel Paese, sulla rispondenza della nostra scuola alle oggettive esigenze della società. Dichiarato quindi che il Governo non ha motivo per opporsi a quanto concordato dalla Commissione, prospetta l'opportunità di evitare ulteriori rinvii ed auspica che sia approvato il disegno di legge nel testo emendato dalla Sottocommissione.

Il presidente Baldi ringrazia anzitutto la Sottocommissione per il lavoro proficuamente svolto, e fa presente poi che il senatore Scardaccione ha presentato formalmente un emendamento inteso ad aggiungere all'articolo 11 la possibilità, per gli agrotecnici iscritti all'albo, di redigere e firmare progetti di miglioramento fondiario delle piccole e medie aziende agricole, progettare e dirigere lavori di fabbricati rurali per i quali non si richieda il cemento armato e acquisire la qualifica di coltivatore diretto.

Si passa quindi all'esame degli articoli: viene preso a base il testo risultante dagli emendamenti proposti dalla Sottocommissione.

Sull'articolo 1, intervengono per dichiarazione di voto i senatori Scardaccione (per rilevare tra l'altro come la previsione dell'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico per semplice conseguimento del diploma, contrasti con quanto è disposto per i dottori in agraria tenuti a superare un esame di Stato; e per dirsi comunque favorevole al nuovo testo dell'articolo); Carmeno, per contestare la contraddittorietà delle ultime osservazioni del senatore Scardaccione rispetto alle precedenti considerazioni; Diana, che giudica il testo in esame rispondente alle conclusioni del Comitato ministeriale e conferma l'assenso del Gruppo democristiano al testo della Sottocommissione; Cascia, il quale nota come il nuovo testo dell'articolo 1 eviti di intervenire sull'ordinamento scolastico, rinviando il problema dell'assetto definitivo al riordino generale della materia scolastica, e si dichiara perplesso quanto alle argomentazioni del senatore Scardaccione, che egli reputa contraddittorie.

L'articolo 1 è quindi accolto all'unanimità.

La Commissione quindi approva all'unanimità l'articolo 2, nel testo proposto dalla Camera dei deputati; l'articolo 3 con gli emendamenti della Sottocommissione ai commi secondo e terzo; l'articolo 4 con gli emendamenti della Sottocommissione ai commi secondo e sesto; l'articolo 5, senza emendamenti e l'articolo 6 con un emendamento della Sottocommissione al secondo comma.

Successivamente, dopo l'approvazione dell'articolo 7 (con una modifica proposta dalla Sottocommissione all'ultimo comma) e degli articoli 8, 9 e 10, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, si passa all'esame dell'articolo 11.

Il senatore Scardaccione, riferendosi agli emendamenti da lui presentati, osserva come il testo dell'articolo così formulato dalla Camera dei deputati non aggiunga nulla alle possibilità che già hanno gli agrotecnici, a meno di non accogliere una interpretazione della normativa nel senso di una riserva attribuita a favore degli agrotecnici: cosa che egli esclude, stando al disposto dell'articolo stesso. Da qui la necessità, secondo il senatore Scardaccione, di inserire i compiti da lui indicati con l'emendamento aggiuntivo relativamente ai progetti di miglioramento fondiario, ai fabbricati rurali e alla qualifica di coltivatori diretti.

Il senatore Diana, riferendosi alla relazione predisposta a suo tempo dal Comitato ministeriale presso il Ministero di grazia e giustizia, osserva come la materia di estimo agrario non rientri fra quelle del corso di studio degli agrotecnici, sicchè, egli aggiunge, è per la meno imprudente ammettere l'esercizio professionale in tale campo. Ribadisce la rispondenza dell'articolo 11, trasmesso dalla Camera dei deputati, al parere del Comitato ministeriale.

Segue un breve intervento del senatore Scardaccione che rileva come la trasformazione agraria rientri nella disciplina della economia agraria insegnata agli agrotecnici.

*Le seduta viene sospesa alle ore 12,05, ed è ripresa alle ore 12,15.*

Il presidente Baldi da lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Scardaccione.

Il senatore Postal, premesso che ci si trova di fronte ad una questione molto delicata, prospetta l'opportunità di approvare il testo dell'articolo 11 nella stesura proposta dalla Camera dei deputati.

Il presidente Baldi, nel porre in rilievo la portata dell'emendamento del senatore Scardaccione, fa osservare che, sulla materia in esame, sono state chiamate a pronunciarsi ben quattro Commissioni (affari costituzionali, giustizia, bilancio, pubblica istruzione), mentre la stessa Commissione giustizia ha sollevato, a suo tempo, questione di competenza ritenendo di doversene occupare in sede primaria congiuntamente alla Commissione agricoltura; questione che è stata risolta dalla Presidenza del Senato in favore della competenza dalla Commissione agricoltura ma sulla base dell'obbligo di tener conto dei pareri delle altre Commissioni cointeressate.

Il presidente Baldi conclude osservando che, nel caso in cui il senatore Scardaccione insistesse nel proprio emendamento, occorrerà preventivamente acquisire su di esso i necessari pareri delle Commissioni indicate.

Il senatore La Valle fa osservare che, in materia di istituzione dell'albo degli psicologi, la competenza primaria è stata riconosciuta alla Commissione sanità e non alla Commissione giustizia.

Il relatore Ferrara Nicola, facendo riferimento sia ai precedenti procedurali, sia alle considerazioni e precisazioni sottolineate dal presidente Baldi, pone l'esigenza di non allungare ulteriormente i tempi della discussione e invita il senatore Scardaccione — pur dandogli atto dell'impegno — a non insistere sull'emendamento.

Il senatore Scardaccione, tenuto conto di quanto emerso nel dibattito e delle osservazioni procedurali poste in rilievo dal presidente Baldi, ritira gli emendamenti.

La Commissione quindi approva, nel testo proposto dalla Camera dei deputati, l'articolo 11 e successivamente gli articoli 12, 13 e 14.

Approvato quindi l'articolo 15, con la soppressione del primo comma, seconda proposta della Sottocommissione, si passa alla votazione finale.

Il senatore Cascia, nel ribadire il voto favorevole del Gruppo comunista, pone in rilievo il ritardo con cui si conclude la discussione del disegno di legge, a causa, egli sottolinea, delle contraddizioni, antiche e recenti, della maggioranza e del Governo.

Ribadita quindi la necessità del riconoscimento professionale degli agrotecnici, pone l'accento sulla posizione del Governo dettosi favorevole al disegno di legge ma non contrario ad eventuali modifiche; osserva che il compito politico consiste nel fare delle scelte; ritiene eccessiva la critica del senatore Scardaccione sulle valutazioni date (a meno che, egli aggiunge, non si tratti di diversivi per ritardare ulteriormente il provvedimento) a un provvedimento di cui gli stessi interessati hanno sollecitato l'approvazione e giudica strano la precisazione che i compiti indicati nel disegno di legge non sono di esclusiva competenza degli agrotecnici.

Rilevato quindi la distinzione tra l'attività svolta dagli agrotecnici come dipendenti e quella svolta come liberi professionisti, il senatore Cascia rileva l'equilibrio assicurato con la normativa in esame fra gli interessi legittimi delle varie categorie professionali.

Il senatore Diana, dopo aver espresso ringraziamenti al relatore per aver predisposto un testo su cui la Commissione ha dato l'unanime consenso, ricorda che trattasi di un provvedimento partito dall'iniziativa di parlamentari democristiani — tra i quali, egli aggiunge, è consentito esprimere diverse opinioni —; rileva che l'invito al senatore Scardaccione a ritirare l'emendamento all'articolo 11 è dovuto alla riconosciuta opportunità di non allungare ulteriormente i tempi procedurali. Sottolineata quindi l'importanza di poter disporre di un albo professionale per gli agrotecnici, conclude rilevando che nessun motivo impedisce a questi professionisti di svolgere tutte quelle attività a supporto dell'agricoltura di cui sono capaci.

Segue una dichiarazione del senatore Scardaccione: rileva che non è suo costume ricorrere a sotterfugi per ritardare l'approvazione di leggi.

Quindi il sottosegretario Santarelli, nel rilevare come il senso di responsabilità abbia alla fine prevalso, dà atto della serietà ed onestà intellettuale del senatore Scardaccione che ha riproposto tematiche che rappresentano termini inevitabili di una prospettiva di organica sistemazione della materia.

Il presidente Baldi rinnova i ringraziamenti al relatore e a tutti i membri della Commissione per l'apporto costruttivo alla definizione del provvedimento in esame. Ringrazia anche il senatore Scardaccione per la sensibilità dimostrata ed il rappresentante del Governo.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**LAVORO (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

113<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Vice Presidente  
CENGARLE

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore dei settori economici » (1632-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame)

Svolge la relazione il presidente Cengarle, il quale illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato.

All'articolo 1 del decreto-legge, la Camera dei deputati ha soppresso la sostituzione prevista dal Senato del comma 6, ripristinando il testo originario presentato dal Governo. Il Senato aveva inteso negare i benefici della fiscalizzazione in casi di « retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, provinciali e dagli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa ». La Camera dei deputati non ha concordato con tale valutazione del Senato, essendosi il Governo impegnato ad affrontare la questione prosimamente, in maniera più ampia e definitiva.

All'articolo 1, la Camera dei deputati ha anche aggiunto un comma finale, col quale si prescrive che « l'autenticazione delle sottoscrizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, non è richiesta per le dichiarazioni di responsabilità da rila-

sciarsi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie ». La disposizione ha l'evidente finalità di accelerare le prestazioni previdenziali che possono essere erogate solo a seguito di dichiarazioni di responsabilità.

All'articolo 3 del decreto-legge — che esordisce: « In attesa che, anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate, siano determinati i nuovi criteri per l'emissione della tariffa dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » — la Camera dei deputati ha soppresso le parole « anche attraverso il confronto con le parti sociali interessate »: la clausola soppressa, spiega il Presidente relatore, può avere un significato politico, come generica manifestazione di volontà, ma certamente non ha un ben definito contenuto normativo.

All'articolo 4 del decreto-legge, la Camera dei deputati ha poi inserito, dopo il comma 9, i commi 9-bis e 9-ter.

Il relatore prosegue rilevando che il nuovo comma 9-bis fornisce una interpretazione autentica del comma primo dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978, specificando in quali casi tale articolo 19 non può trovare applicazione. Ricorda che la legge n. 843 del 1978 (la prima legge finanziaria) all'articolo 19 vietava il calcolo della scala mobile su più di una pensione, nel caso di titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o a carico di gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative. Va sottolineato che interpretazioni autentiche dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978 sono anche proposte dai disegni di legge nn. 328, 831 e 843, presentati al Senato.

Il nuovo comma 9-ter dell'articolo 4 del decreto-legge risolve una discrasia che si era determinata nel primo esame alla Camera del disegno di legge finanziaria per il 1986. Infatti la disposizione recata dal comma 9-ter era contenuta nel quarto arti-

colo del titolo X, nel testo del Governo, ed era stata, probabilmente inavvertitamente, espunta alla Camera nella ristesura globale dell'articolo.

A parte talune modifiche in materia di copertura finanziaria, all'articolo 8 del decreto-legge, la Camera dei deputati ha approvato un emendamento per prorogare fino al 30 settembre 1986 — anzichè fino al 31 maggio, come precedentemente previsto — le agevolazioni a favore dei turisti stranieri per l'acquisto di carburante e per i pedaggi autostradali.

La Camera dei deputati ha inoltre modificato il comma 2 e soppresso il comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge. In tal modo la Camera — confermando la assunzione da parte dello Stato dei debiti degli enti lirici, di cui al comma 1 — ha semplificato e razionalizzato la norma di copertura finanziaria, prescrivendo solo che l'impegno finanziario è assunto dallo Stato nel limite massimo previsto dalla legge n. 312 del 1984.

In ultimo, la Camera — con l'inserimento di un articolo finale del disegno di legge di conversione — ha rinviato il termine, scaduto il quale il ritardato pagamento dei contributi previdenziali comporta le nuove e più pesanti penalità previste dal decreto-legge n. 688 del 1985.

Il presidente relatore Cengarle conclude la sua esposizione, esprimendo la propria amarezza per un modo di legiferare che pone spesso i senatori in condizioni di grave difficoltà ed invitando però la Commissione ad esprimere voto favorevole sul provvedimento, in considerazione soprattutto della urgente necessità di stabilire definitivamente le aliquote della fiscalizzazione per il mese di dicembre 1985.

Si apre la discussione:

Il senatore Antoniazzi valuta negativamente le modifiche apportate dalla Ca-

mera dei deputati al comma 6 dell'articolo 1 e all'articolo 3 del decreto-legge, mentre a suo parere sono opportune le modifiche di cui al comma finale aggiunto all'articolo 1 ed al comma 9-bis inserito nell'articolo 4: tale ultima disposizione — che interviene su una problematica già da tempo oggetto di attento esame da parte della 1ª Commissione del Senato — rischia però di rivelarsi poco applicabile, a causa della eccessiva laconicità ed imprecisione del testo. Il senatore Antoniazzi conclude preannunciando l'astensione del Gruppo comunista sul provvedimento.

Il senatore Bombardieri si rammarica che i senatori siano spesso posti nella condizione di non poter esaminare con la necessaria calma i provvedimenti che giungono dalla Camera dei deputati ed in particolare esprime riserve sulla modifica dell'articolo concernente l'INAIL e sulla soppressione della clausola che condizionava la fiscalizzazione degli oneri sociali al rispetto dei contratti collettivi. Il senatore Bombardieri preannuncia però che, per evidenti ragioni di opportunità, il Gruppo democratico-cristiano voterà a favore del provvedimento.

Anche il senatore Ottavio Spano, a nome del Gruppo socialista, preannuncia il voto favorevole, pur condividendo le osservazioni critiche espresse dai senatori Antoniazzi e Bombardieri.

Poste separatamente ai voti vengono quindi accolte le modifiche recate dalla Camera dei deputati.

La Commissione, a maggioranza, dà poi mandato al presidente Cengarle di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione, incaricandolo altresì di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*La seduta termina alle ore 10,50.*



**COMMISSIONE SPECIALE  
per l'esame di provvedimenti recanti inter-  
venti per i territori colpiti da eventi sismici**

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

45ª Seduta

*Presidenza del Presidente  
COCO*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

« **Interventi per il completamento della ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976** » (1603),  
d'iniziativa dei senatori Beorchia ed altri  
(Rinvio dell'esame)

Il senatore Beorchia, primo proponente del disegno di legge, fa presente che, in materia, un provvedimento di contenuto analogo è in fase di avanzato esame presso la Camera dei deputati, dove in sede di Commissione Lavori pubblici è già stato predisposto un testo da parte del Comitato ristretto a ciò delegato.

Propone pertanto che l'esame del provvedimento in titolo venga rinviato, in vista di una sua discussione congiunta con il disegno di legge che verrà prossimamente trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione concorda e l'esame è conseguentemente rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## SOTTOCOMMISSIONE

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Murmura, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

1610 — « Assunzione straordinaria presso gli uffici consolari di 1<sup>a</sup> categoria di personale temporaneo a contratto, per l'esecuzione all'estero della legge 8 maggio 1985, n. 205, concernente istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana »: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamento;*

*alla 6<sup>a</sup> Commissione:*

1637 — « Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza »: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamento;*

*alla 7<sup>a</sup> Commissione:*

1276 — « Modifica dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1939, n. 397, sulla sede dell'Istituto nazionale del dramma antico », di iniziativa dei deputati Lo Bello ed altri, ap-

provato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1453 — « Equipollenza del diploma di perfezionamento della Scuola normale superiore di Pisa con il titolo di dottore di ricerca », d'iniziativa dei senatori Urbani ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1517 — « Equipollenza dei titoli rilasciati dall'Istituto universitario europeo di Firenze con i titoli di dottore di ricerca »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1612 — « Estensione ai cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e loro congiunti di alcuni benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153 », d'iniziativa del deputato Segni, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

*alla 8<sup>a</sup> Commissione:*

1513 — « Norme per la circolazione su strada dei veicoli mezzi d'opera e complessi veicolari d'opera in regime di trasporto eccezionale e delle macchine operatrici eccedenti i limiti di peso e di dimensioni vigenti, operanti nell'edilizia », d'iniziativa dei senatori Pagani Maurizio ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

119 — « Disposizioni in materia di viabilità rurale », d'iniziativa dei senatori Mezzapesa ed altri: *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamento.*